SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 179

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 dicembre 2005)

INDICE

ACCIARINI ed altri: sulle nomine in ruolo degli insegnanti (4-09550) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 10329

BASSO ed altri: sulla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari (4-03557) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10330

CAMBURSANO: sui lavoratori del traforo del Frejus (4-08961) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*) 10332

CASTELLANI: sul risarcimento agli internati militari italiani durante la seconda guerra mondiale (4-09664) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10334

CICCANTI: sulla crisi di alcuni settori produttivi nel Piceno (4-08660) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 10336

sull'Ente nazionale assistenza magistrale (4-09238) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 10338

COSTA: sul rinnovo contrattuale del personale della scuola (4-08304) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 10340

CREMA: sulla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari (4-03137) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 10341

sul riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* (4-09001) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10343

DE ZULUETA: sull'integrazione dei rifugiati (4-09244) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10344

sugli aiuti umanitari per il terremoto nel subcontinente indiano dell'8 ottobre 2005 (4-09567) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10346

GARRAFFA ed altri: su alcuni scioperi alla Fincantieri di Palermo (4-08727) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 10349

GUERZONI: sul Centro di permanenza temporanea di Modena (4-05058) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10350

GUERZONI ed altri: sulla crisi dell'azienda metalmeccanica «Lugli Carrelli Elevatori S.p.A.» (4-08678) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 10351

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

MALABARBA: sulla situazione dei lavoratori Telecom (4-08390) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) *Pag.* 10353

sulle libertà sindacali nell'azienda FIAT Sevel S.p.A. (4-08730) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 10355

sul servizio di mensa scolastica (4-09358) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 10357

sul rilascio di visti da parte dell'ambasciata italiana in India (4-09533) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10359

MALABARBA ed altri: sulla cassa integrazione guadagni straordinaria dei lavoratori della Postalmarket (4-07922) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 10360

NIEDDU: sul controllo di prodotti alimentari provenienti dall'estero (4-08340) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 10361

PAGLIARULO: sulla situazione dei lavoratori Telecom (4-07692) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) *Pag.* 10354

RIPAMONTI: sulla cessazione delle attività di uno stabilimento industriale di Cologno Monzese (4-08862) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 10363

SEMERARO: sul futuro professionale degli ex dipendenti della Belleli di Taranto (4-08712) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 10365

SODANO Tommaso: sulla sicurezza sociale dei lavoratori con contratti a termine nel Mezzogiorno (4-07980) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 10365

SOLIANI: sull'istruzione e l'integrazione degli studenti immigrati (4-09327) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 10368

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, GUERZONI. – *Al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

nell'anno scolastico 2002-2003, per la prima volta nella storia della scuola italiana, il Governo ha impedito qualsiasi nomina a tempo indeterminato, nonostante la presenza di decine di posti stabilmente vacanti occupati da personale precario iscritto in apposite graduatorie concorsuali, sia permanenti che derivanti dall'espletamento di un complesso e oneroso concorso ordinario;

il 31 luglio decadrà la possibilità di effettuare nomine in ruolo anche per il prossimo anno scolastico 2003-2004 se, entro un congruo periodo da quella scadenza, il Governo non avrà individuato il contingente dei posti da destinare alle nomine a tempo indeterminato,

gli interroganti chiedono di sapere quanti siano i posti che il Governo intende destinare, per l'anno scolastico 2003-2004, alle suddette nomine, oltre ai 15.000 già individuati per le nomine in ruolo degli insegnanti di religione cattolica.

(4-09550)

(19 ottobre 2005)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale gli interroganti chiedono chiarimenti in merito al piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 143 del 2004.

Premesso che il suddetto piano ha ottenuto il benestare per altre 30.000 assunzioni di personale docente, di cui 20.000 nel 2006 e 10.000 nel 2007; tali assunzioni vanno ad aggiungersi alle 40.000 nomine in ruolo effettuate per il corrente anno scolastico, autorizzate dal decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005.

Pertanto, tenendo conto delle altre 90.000 assunzioni degli ultimi tre anni, si arriva ad un totale di 160.000 assunzioni a tempo indeterminato, con conseguente riduzione del 50 per cento del precariato storico.

Con riguardo, poi, a quanto lamentato dagli interroganti circa le assunzioni a tempo indeterminato dell'anno scolastico 2002-2003, è opportuno ricordare che in base alle norme vigenti in materia di assunzione del personale, e precisamente in base all'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, le richieste ad assumere provenienti dalle singole Amministrazioni devono essere valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze; soltanto dopo l'assenso delle citate istituzioni può essere emanato il relativo decreto di autorizzazione del Presi-

dente della Repubblica. La prescritta autorizzazione non è pervenuta entro il termine del 31 luglio 2002, fissato dall'art. 4 del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito dalla legge n. 333 del 2001, e per tale ragione non si è potuto procedere alla stipula di contratti di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall'anno scolastico 2002-2003.

Quanto alle nomine in ruolo degli insegnanti di religione, già da tempo e da più parti era avvertita l'esigenza di condurre detto personale, sia pure con le caratteristiche e le peculiarità che gli sono proprie, nel contesto generale dello stato giuridico degli altri docenti. La determinazione dei posti da destinare a tali immissioni in ruolo è stata effettuata a norma dell'articolo 2 della legge n. 186 del 18 luglio 2003, e cioè nella misura del 70 per cento dei posti complessivamente funzionanti; con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2004 ne sono state autorizzate novemiladuecentoventinove per l'anno scolastico 2004 – 2005 ed al momento stanno seguendo il loro *iter* i provvedimenti autorizzativi alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico in corso.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(5 dicembre 2005)

BASSO, VIVIANI, BARATELLA. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, prevede, all'articolo 1, che, entro la data dell'11 novembre 2002, chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa, abbia occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto stesso, alla proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare può denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura;

tale denuncia deve avvenire mediante presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali;

ai fini della ricevibilità della dichiarazione è allegato, fra l'altro, un attestato di pagamento di un contributo forfetario pari a 700 euro per ciascun lavoratore;

la CGIL Metropolitana di Venezia, zona Veneto Orientale, in un comunicato, ha denunciato, sulla base delle rivelazioni di coloro che si sono rivolti al sindacato, il fatto che alcuni imprenditori abbiano reclamato dagli stessi lavoratori extracomunitari un compenso che sarebbe andato dai 1000 ai 2500 euro, in cambio della presentazione della domanda di regolarizzazione;

le modalità della corresponsione di tale compenso sarebbero le più svariate: alcuni datori di lavoro avrebbero preteso immediatamente il ver-

samento della somma, altri effettuerebbero una trattenuta sulle buste paga dei lavoratori;

a parere della CGIL il fenomeno è ben più vasto di quanto non appaia, poiché moltissimi lavoratori, tra cui anche molte lavoratrici extracomunitare, le cosiddette badanti, non troverebbero il coraggio di sporgere denuncia, preoccupati delle annunciate ritorsioni;

a giudizio del sindacato, nel territorio del Veneto Orientale, in particolare, le domande di regolarizzazione presentate sono notevolmente inferiori rispetto al numero reale di occupati irregolari e durante la fase di regolarizzazione molte famiglie hanno licenziato le lavoratrici domestiche,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno effettuare nel Veneto un'indagine specifica al fine di accertare l'entità del fenomeno illegale denunciato;

quali iniziative i Ministri intendano adottare al fine di evitare ogni forma di ritorsione nei confronti dei lavoratori che hanno denunciato le irregolarità subite e per tutelare ogni altro soggetto che intenda, a sua volta, denunciare imprenditori senza scrupoli che hanno approfittato della condizione di debolezza dei lavoratori extracomunitari.

(4-03557)

(16 dicembre 2002)

Risposta. – Come è noto, la procedura per l'emersione del lavoro irregolare è stata disciplinata dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 33), e, al fine di semplificare la fase attuativa, presso ogni Prefettura sono stati creati Sportelli polifunzionali costituiti dai rappresentanti delle amministrazioni interessate rendendo così possibile lo svolgimento in un'unica sede di tutti gli aspetti procedurali.

La regolarizzazione ha riguardato circa 700.000 lavoratori stranieri e si è trattato di un'operazione che non ha precedenti in Europa per dimensioni, complessità degli adempimenti e tempi di realizzazione.

In merito agli episodi di versamento di un compenso al datore di lavoro a titolo di remunerazione per la presentazione della domanda e ai casi di simulazione del rapporto di lavoro, evidenziati dagli interroganti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposita circolare del 20 settembre 2002, ha dato immediate disposizioni ai propri uffici periferici al fine di prestare particolare attenzione ai casi che potessero sollevare dubbi sull'effettività dei rapporti di lavoro in fase di emersione, come ad esempio in presenza di un numero abnorme di rapporti dichiarati da un solo datore di lavoro.

In tale evenienza, gli incaricati delle Direzioni provinciali del lavoro presso gli sportelli polifunzionali erano stati invitati a sospendere i propri adempimenti per i necessari accertamenti.

Allo stesso modo, le Prefetture, sin dall'entrata in vigore della citata legge 189/2002, hanno richiamato le forze di polizia ad effettuare accurati

controlli sul territorio diretti alla prevenzione del fenomeno denunciato dagli interroganti.

Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Venezia, la locale Prefettura, a seguito della segnalazione della C.G.I.L. di Venezia ricordata dagli interroganti, ha ulteriormente interessato la Questura in merito a tale fenomeno.

Si soggiunge che, nel corso delle riunioni con gli enti e le associazioni che hanno svolto attività di consulenza per le parti interessate, la stessa Prefettura ha sollecitato la massima attenzione sulle problematiche prospettate, invitando ad una vigilanza rigorosa e a inoltrare, altresì, nei casi in cui si fossero presentati degli abusi, formale denuncia.

Si comunica, infine, che casi di presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare sono stati accertati in altre province e sono stati oggetto di procedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALIA

(2 dicembre 2005)

CAMBURSANO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

a seguito del grave incidente avvenuto il 3 giugno 2005 nel traforo del Frejus, che ha causato morti e feriti, è stata disposta la temporanea chiusura del tunnel per procedere alla sua rimessa in pristino e in sicurezza;

il 22 giugno 2005 la società concessionaria del traforo autostradale del Frejus (T4), la SITAF S.p.a., ha inviato una lettera con cui notifica la sospensione dal lavoro, con decorrenza dal giorno 23 giugno 2005, a 70 dipendenti (40 addetti al traforo di Bardonecchia e 30 impiegati negli uffici delle barriere autostradali di Avigliana e Salbertrand e nella sede operativa di Susa); tale sospensione sarebbe da mettere in relazione con la richiesta di ammissione ai trattamenti della cassa integrazione guadagni ordinaria in favore dei medesimi lavoratori;

in particolare, la società SITAF avrebbe richiesto l'accesso a tale forma di ammortizzatore sociale per i suoi lavoratori adducendo come motivazione la momentanea contrazione degli introiti derivanti dal pagamento dei pedaggi;

considerato, inoltre, che:

il comparto autostradale partecipa al fondo per tale trattamento previdenziale solo dal 2001;

la SITAF è una società a partecipazione e controllo pubblici, in quanto tra gli azionisti di maggioranza figurano l'A.N.A.S., la provincia e la città di Torino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, siano stati portati a conoscenza della decisione assunta dalla società SI-

TAF di richiedere il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria per i propri dipendenti, sulla base della supposta riduzione del volume degli incassi conseguente alla chiusura del tunnel del Frejus; e, in tal caso, se ritengano sussistenti le condizioni di legge per l'attivazione di tale strumento;

in particolare, se ritengano attivabile la cassa integrazione guadagni ordinaria da parte di una società, quale la SITAF, a fronte della mancata attivazione di tale strumento in situazioni del tutto analoghe, quali quelle verificatesi a seguito della chiusura del Monte Bianco;

in generale, se considerino questa forma di sostegno pubblico ad una società, quale la SITAF, pienamente compatibile con le necessarie garanzie di affidabilità gestionale, indispensabili per assicurare agli utenti la funzionalità e la sicurezza degli impianti autostradali.

(4-08961)

(30 giugno 2005)

RISPOSTA. – In ordine all'atto parlamentare 4-08961, si riferisce quanto comunicato dalla Direzione provinciale del lavoro di Torino.

In data 4 giugno 2005 si è verificato un incidente sul versante francese del traforo del Frejus che, attraverso l'Autostrada A/32 (Torino-Bardonecchia), collega il territorio italiano con quello francese. Tale incidente, originato dall'incendio di un autoveicolo pesante, proveniente dalla Francia, che trasportava pneumatici, ha determinato la chiusura del traforo medesimo, che è stato posto sotto sequestro dalla competente Autorità giudiziaria francese, per le valutazioni di rito sia sulle cause dell'incidente sia sui danni effettivi riportati dalla struttura.

Perdurando la chiusura del traforo, in considerazione della corposità dei lavori di ripristino, la SITAF S.p.A., che gestisce il tratto italiano del traforo nonché l'Autostrada A/32, ha presentato all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) domanda di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) per il periodo dal 23 giugno 2005 al 15 settembre 2005, data ipotizzata per l'agibilità del Traforo e per complessivi 70 lavoratori (su 315 in forza), addetti alle attività operative ed organizzative, sulle quali si sono avvertite maggiormente le conseguenze della predetta chiusura che ha determinato anche un minor flusso di traffico sull'Autostrada di collegamento A/32.

Avverso tale richiesta di CIGO si sono schierate tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti della SITAF S.p.A, che, temendo anche possibili ricadute sull'occupazione, si sono attivate con varie forme di lotta per ottenere, in via pregiudiziale, la revoca del suddetto provvedimento ed, in subordine, l'integrazione al 100% dello stipendio per i lavoratori posti in Cassa Integrazione, previo utilizzo di ferie, ove possibile, per sterilizzare eventuali scompensi economici.

Vista l'impossibilità di arrivare ad un accordo sindacale con i vertici aziendali, le stesse organizzazioni sindacali, mobilitando anche enti locali, istituzioni varie ed organizzazioni politiche, si sono rivolte a questo Mini-

stero segnalando, al fine di ottenere la reiezione dell'istanza di Cassa integrazione, varie e generiche irregolarità riguardanti la gestione organizzativa dei lavoratori posti in CIGO, che di fatto, a seguito di specifici accertamenti, sono risultate tutte infondate.

Pertanto, si fa presente che i lavoratori interessati alla cassa integrazione (a rotazione) sono stati 79, per complessive 7.215 ore per il periodo dal 23 giugno 2005 al 4 agosto 2005, data di riapertura del traforo del Frejus (in anticipo rispetto alla data presunta del 15 settembre 2005).

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(5 dicembre 2005)

CASTELLANI. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso:

che è generalmente nota la questione dei cittadini italiani costretti ad un lavoro coatto nei campi di lavoro nazisti dopo l'8 settembre 1943;

che è stato riconosciuto dagli storici che la situazione dei lavoratori italiani fu particolarmente drammatica perché il loro impiego come mano d'opera coatta fu pianificato e rigidamente diretto;

che ad essi non fu lasciata alcuna possibilità di scelta se non quella di tradire il proprio paese;

che il fenomeno non fu limitato soltanto alla costrizione nei *lager*, ma ben più diffuso nei campi di lavoro e fabbriche del sistema produttivo nazista, comunque collegato alla macchina da guerra del Terzo Reich;

che, fino ad ora, non si sono raggiunte intese con la Germania tali da poter offrire la dovuta attenzione alle situazioni di sofferenza e disagio denunciate dai cittadini italiani illegalmente costretti al lavoro dall'organizzazione militare nazista,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno riprendere, in via diplomatica, le trattative con il Governo tedesco affinché riconosca pienamente il diritto al risarcimento per quanti furono costretti al lavoro coatto dal regime nazista;

se non si ritenga necessario un intervento più diretto del Governo italiano per appoggiare con forza e determinatezza le azioni del coordinamento degli internati militari e dei lavoratori coatti italiani e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

(4-09664)

(15 novembre 2005)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri si è a più riprese impegnato, di concerto con le Associazioni cui fanno riferimento gli Internati militari italiani (IMI), per far riconoscere a tale categoria i benefici della legge tedesca istitutiva della Fondazione «Memoria, responsabilità e futuro». Dopo la decisione del Governo tedesco, dell'11 agosto 2001, formalizzata l'11 ottobre successivo dal Consiglio (Kuratorium) che gestisce la

suddetta Fondazione – che faceva propria la tesi secondo la quale gli IMI dovevano essere giuridicamente considerati prigionieri di guerra, anche se non furono trattati come tali, e ritenuti quindi, in linea generale, esclusi dai benefici – da parte italiana si è chiaramente espressa grande delusione e deplorato con molta forza e con molta franchezza una decisione dal Ministero reputata ingiusta e non avvalorata dai fatti.

L'assoluta chiusura mostrata dal Governo tedesco nei confronti delle legittime aspettative degli IMI, ha indotto il Ministero degli affari esteri a promuovere un'iniziativa, intesa a costituire un fondo, per la quale proporre successivamente al Governo tedesco una partecipazione, al fine di rendere possibile un indennizzo, a livello nazionale, per coloro che furono vittima di lavoro forzato in condizioni disumane. Su tale linea, sono state presentate in Parlamento alcune proposte di legge, successivamente unificate nell'Atto Camera n. 2240, in discussione alla IV Commissione permanente Difesa della Camera dei deputati, relativo a «Disposizioni per la concessione di un indennizzo ai militari italiani detenuti durante la seconda guerra mondiale in Germania».

Tale proposta di legge non ha ancora trovato sbocco normativo, soprattutto in ragione della difficoltà del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per prevedere un indennizzo per gli ex IMI ancora in vita.

Nelle more dell'adozione delle necessarie disposizioni legislative per l'istituzione di tale fondo, nuove iniziative dirette ad ottenere dal Governo tedesco una revisione della sua posizione in ordine ai beneficiari della Fondazione «Memoria, responsabilità e futuro» – posizione assunta come definitiva – appaiono di esito molto incerto.

D'altra parte, gli sviluppi politici interni in Germania negli ultimi mesi hanno sconsigliato ogni nuovo contatto in materia con le Autorità tedesche. Nelle ultime settimane, allorché si stava delineando a Berlino il nuovo assetto di Governo, il Ministero degli affari esteri è tuttavia tornato a sollevare la questione con il Ministero degli esteri tedesco, sollecitando sull'argomento un incontro a livello di esperti/alti funzionari che si cercherà di realizzare in tempi per quanto possibile ravvicinati.

È in effetti da ritenere che la via di una trattativa bilaterale diretta con le Autorità tedesche sia ancora quella da preferire, ma le possibilità di successo di tale trattativa dipendono anche dal varo della suddetta iniziativa a livello nazionale.

È infine da rilevare che l'Organizzazione internazionale delle migrazioni non ha un ruolo autonomo in materia, dovendosi muovere sulla base del mandato affidatole dalla Fondazione costituita dal Governo tedesco, limitato alla cura dell'istruzione delle richieste di compensazione ed alla successiva predisposizione della liquidazione degli indennizzi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(14 dicembre 2005)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che la crisi di parecchi settori produttivi presenti sul territorio piceno – in particolar modo riguardante i distretti industriali del calzaturiero e dell'agro-alimentare, fortemente colpiti dalla crisi congiunturale determinata dalla bassa crescita dell'Italia e dell'Europa rispetto al mercato mondiale – si sta trasformando in crisi strutturale, anche a causa della concorrenza commerciale della Cina e dei paesi mediorientali che hanno aderito recentemente al WTO;

che con la legge finanziaria 2005 è stato deciso di ridefinire «studi di settore» che, sulla base di un accertamento induttivo operato sugli anni pregressi, stabilisce in via presuntiva il ricavo d'impresa (ricavo puntuale di riferimento);

che tali accertamenti induttivi – a causa di alcune dinamiche di calcolo dei parametri di riferimento che definiscono la base di utile e di reddito soggetta a prelievo fiscale – non tengono conto dell'aggravamento della crisi rispetto agli anni precedenti;

che è necessario definire dei correttivi e delle modifiche, anche per indici di territorialità, nel settore manifatturiero delle calzature,

si chiede di conoscere se rientrino tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo:

una modifica dei meccanismi automatici degli studi di settore per le categorie produttive in stato di crisi, tenendo conto dei minori documentati ricavi di impresa, con particolare riferimento a quelle aziende contribuenti in stato di difficoltà soggettiva;

l'adeguamento del «ricavo puntuale minimo e di riferimento» di detti strumenti di prelievo fiscale per quei settori produttivi in conclamato stato di crisi, dosando in maniera congrua i parametri di riferimento, in ragione delle dinamiche territoriali e tenendo conto delle specificità dei singoli distretti e dei *trend* evolutivi dei rispettivi PIL.

(4-08660)

(10 maggio 2005)

Risposta. – Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, in relazione alla crisi strutturale che ha interessato alcuni settori produttivi situati nel territorio piceno, auspica la modifica dei meccanismi automatici degli studi di settore e, in particolare, l'adeguamento del «ricavo puntuale minimo e di riferimento» per quelle categorie di contribuenti che maggiormente hanno risentito della crisi economica intervenuta negli ultimi anni.

L'Agenzia delle entrate ha osservato, in proposito, di aver posto in essere un'attenta analisi dei profondi cambiamenti, sia strutturali che organizzativi, che hanno interessato negli ultimi anni le attività rientranti nel settore delle manifatture, proprio per poter garantire una corretta e costante rappresentazione della realtà di riferimento da parte degli studi stessi.

Il risultato di tale analisi ha portato ad una serie di interventi per rendere i nuovi studi più flessibili e, quindi, in grado di cogliere la profonda crisi che, ormai da qualche anno, interessa le attività manifatturiere e, in modo particolare, quelle riconducibili al settore tessile, abbigliamento, calzature (cosiddetto TAC).

In tale ambito, per gli studi TD06U – fabbricazione di ricami, TD07 A – fabbricazione di articoli di calzetteria, TD07B – confezione di abbigliamento, TD08U – fabbricazione di calzature e accessori, TD1OB – confezione di articoli per la casa e SDI3U – finissaggio dei tessili, sono stati elaborati, in accordo con le associazioni di categoria interessate, alcuni correttivi automatici che agiscono direttamente sulla funzione di ricavo stimata dal *software* GeRiCo per il calcolo della congruità del contribuente, e che trovano applicazione tutte le volte in cui si è in presenza di crisi economica del settore, di particolari modalità operative del contribuente, ovvero in relazione all'eventuale utilizzo dei beni strumentali al di sotto della loro reale capacità produttiva.

L'Agenzia delle entrate ha osservato che tali meccanismi automatici tendono ad incidere, all'interno della funzione di ricavo, sul peso delle variabili di «*stock*», ossia di quelle variabili che nel breve periodo risultano statiche, meno sensibili agli andamenti congiunturali, soprattutto in situazioni di ciclo economico negativo.

L'Agenzia medesima ha fatto presente che il risultato sopra descritto è stato raggiunto attraverso le seguenti azioni:

un intervento sulla variabile «valore dei beni strumentali», diretto a stimare il reale apporto degli impianti nel processo produttivo in modo tale da ponderare, attraverso i consumi di energia elettrica, l'effetto di tale variabile nella stima dei ricavi, in funzione del grado di utilizzo del bene stesso;

un correttivo congiunturale cui l'impresa ha diritto di accedere tutte le volte in cui registri una riduzione sia dei consumi di energia elettrica che dell'ammontare dei ricavi dall'anno cui fanno riferimento i dati utilizzati per la costruzione dello studio all'anno di applicazione dello studio stesso.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che, per venire incontro alle crescenti difficoltà del settore in esame, è stata disposta, con decreto ministeriale 24 marzo 2005, di approvazione dei nuovi studi di settore dell'area del tessile/abbigliamento/calzature, un'applicazione «monitorata» degli studi TDO6U, TD07A, TD07B, TD08U e TD10B.

Tale particolare tipologia di applicazione è stata prevista per i soli periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005, e permette per gli stessi periodi di:

a) monitorare l'andamento economico delle attività interessate dagli studi sopra indicati, sulla base di determinate informazioni che vengono richieste al contribuente nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

b) utilizzare gli studi «monitorati» per selezionare esclusivamente le posizioni soggettive da sottoporre a controllo con ordinarie metodologie. Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, non sarà possibile effettuare, per i predetti anni, accertamenti sulla base degli studi di settore monitorati fino alla loro definitiva approvazione;

c) verificare l'impatto della crisi di settore sul personale dipendente attraverso il confronto tra le giornate retribuite e la nuova informazione richiesta nei modelli relativa alle giornate non lavorate per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa, come ad esempio il ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati;

d) usare le informazioni raccolte con l'attività di monitoraggio per elaborare, al termine del periodo stabilito, la versione definitiva degli studi di settore interessati.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
MOLGORA

(14 dicembre 2005)

CICCANTI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che l'Ente Nazionale Assistenza Magistrale (ENAM) è un ente pubblico non economico che svolge la propria attività istituzionale attraverso l'utilizzo delle risorse economiche che gli derivano dalla contribuzione degli iscritti in ragione dello 0,80% dello stipendio;

che l'ente non riceve alcun contributo dallo Stato benché la quota di stipendio trattenuta dello 0,80% per ogni singolo iscritto sia dovuta per legge, prefigurandosi così come un finanziamento indiretto a norma dell'art. 2, lett. *b)*, della legge 21.3.1958, n. 259;

che il Ministero dell'economia e delle finanze, in forza dell'art. 1, comma 57, della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha ritenuto che nell'avanzo di amministrazione presunto di bilancio dell'Ente le previsioni di spesa superano il limite dell'incremento del 4,5% delle spese del bilancio 2003;

che lo stesso Ministero ha ritenuto che l'ENAM sia tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di cui al citato comma 57, in quanto tutti gli «Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale» sono compresi nell'allegato 1 alla legge finanziaria 2005 che indicava gli enti e le istituzioni che devono essere sottoposti alla regola del 2%;

che, tenendo conto di quanto sopra sostenuto, l'ENAM ha pronunciato una variazione di bilancio che riporti la spesa nel parametro del 4,5% già ricordato,

si chiede di sapere se non si ritenga che l'ENAM debba essere esclusa dall'elenco dell'Allegato 1 della legge finanziaria 2005, in quanto operativo solo per attività di assistenza in favore di una ristretta categoria di iscritti (docenti della scuola primaria e dell'infanzia) e non della gene-

ralità del corpo docente, tanto che la legge 70/75 classifica detto Ente non al punto I, tra gli «Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza», ma al punto II, tra gli «Enti di assistenza generica».

(4-09238)

(29 luglio 2005)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che l'ENAM, che ha superato il limite dell'incremento del 4,5 per cento delle spese del bilancio 2003, in difformità di quanto previsto per gli enti di cui all'allegato 1, «Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale» dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria 2005, debba essere escluso dal succitato elenco, in quanto opera, per attività di assistenza, soltanto in favore di una ristretta categoria di iscritti e non della generalità del corpo docente.

Al riguardo si fa presente che l'ENAM ha trasmesso il proprio bilancio di previsione per l'anno 2005 a questo Ministero per l'approvazione ed al Ministero dell'economia e delle finanze senza tener conto delle limitazioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), diversamente da quanto osservato dal collegio dei revisori.

Lo stesso ente, con successiva lettera inviata alle stesse amministrazioni, pur rendendosi disponibile a rivedere le proprie previsioni di spesa, ha comunque espresso l'avviso di non ritenersi compreso nell'elenco dell'allegato 1 della legge finanziaria 2005 e di non gravare sul bilancio dello Stato in quanto finanziato esclusivamente dai propri iscritti.

L'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito alla problematica rappresentata, sottolineando che l'ENAM figurava nell'elenco dell'allegato 1 alla legge finanziaria 2005 alla voce «Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale», voce comprendente tutti gli Enti indicati nei punti I e II della tabella allegata alla legge n. 75 del 1975. La medesima Amministrazione ha evidenziato inoltre che lo Stato, sia pure indirettamente, contribuisce in via ordinaria al bilancio dell'Ente attraverso i contributi mensili imposti per legge ad ogni singolo iscritto.

A sostegno di tale tesi il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera *b)*, della legge 21 marzo 1958, n. 259, dalle quali si desume che sono considerate contribuzioni ordinarie dello Stato «le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti» ed ha ritenuto, pertanto, che l'Ente debba essere assoggettato alle prescrizioni di cui al predetto articolo della legge finanziaria che prevede una limitazione delle spese per l'anno 2005 entro il 4,5 per cento di quelle impegnate ed erogate nell'anno 2003.

L'ENAM ha aderito a tale orientamento ed ha predisposto la relativa variazione per riportare il proprio bilancio nei limiti consentiti dalla legge finanziaria. Successivamente, tuttavia, il Presidente dell'ENAM ha chiesto

a questo Ministero di intervenire presso il Ministero dell'economia e delle finanze per individuare possibili alternative atte a consentire all'Ente di derogare dai limiti imposti dalla legge finanziaria e di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili per poter garantire l'erogazione dei servizi assistenziali a tutti gli iscritti, tra cui rientrano soggetti anziani bisognosi di particolari cure.

Questa Amministrazione si è fatta portavoce delle esigenze rappresentate ed ha richiesto per iscritto al Ministero dell'economia di riconsiderare l'orientamento già espresso ovvero di verificare la possibilità, anche a livello interpretativo, di una deroga per l'utilizzo da parte dell'Ente delle somme accantonate.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato il proprio orientamento, precisando che l'ENAM non rientra tra gli enti per i quali la stessa legge ha esplicitamente indicato la possibilità di derogare dai limiti di spesa in questione (articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004) ed ha aggiunto, inoltre, che l'Ente non fornisce prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi per i quali è prevista la deroga dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(5 dicembre 2005)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che cresce il disagio di oltre un milione di insegnanti, le cui retribuzioni, in mancanza del rinnovo contrattuale, sono ferme al 2003;

che nella legge finanziaria per il 2005 non sono stati previsti adeguati stanziamenti per i rinnovi contrattuali;

che gli scioperi e le manifestazioni organizzati in questi ultimi tempi hanno visto una grande partecipazione di tutto il personale della scuola;

che attualmente il mancato riconoscimento alla categoria del diritto al contratto sta determinando una situazione di altissima tensione;

che l'aumento continuo del costo della vita erode il potere di acquisto delle retribuzioni, le quali non sono più proporzionate all'impegno richiesto al personale docente,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare con urgenza per non deludere ulteriormente le aspettative del personale della scuola e, soprattutto, se non si ritenga opportuno concludere a breve il negoziato volto al necessario aumento delle retribuzioni di tale categoria.

(4-08304)

(9 marzo 2005)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante chiede che il Governo si adoperi per concludere al più presto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola e che al personale stesso venga riconosciuto un adeguato aumento stipendiale.

Com'è noto, in data 22 settembre 2005 è stata siglata l'ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola (docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario) relativo al secondo biennio economico 2004-2005 che prevede per gli insegnanti un incremento medio di circa 130 euro mensili e per il personale ATA un incremento medio di circa 88 euro mensili.

Ciò a conferma dell'impegno del Governo inteso a valorizzare il personale della scuola, nella convinzione che un adeguato riconoscimento economico sia fondamentale per motivare tutto il personale che opera nella scuola chiamato all'impegnativo compito di educare i giovani ai valori fondamentali della società civile e di prepararli all'inserimento nel mondo del lavoro.

Per gli insegnanti il suindicato incremento si aggiunge a quello di 147 euro medi mensili già previsti nel contratto del personale della scuola relativo al primo biennio economico 2002-2003.

Pertanto, gli stipendi dei docenti sono sempre più vicini alla media di quelli europei e l'aumento medio complessivo di 277 euro costituisce il maggior incremento stipendiale ottenuto nell'ambito del pubblico impiego.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(5 dicembre 2005)

CREMA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Per conoscere:

come si intenda risolvere quei casi che non sono previsti né dalla legge Bossi-Fini, né dalle circolari esplicative, che riguardano quelle «badanti» per le quali é stata avviata la procedura di regolarizzazione con invio alla Prefettura delle domande con relativi pagamenti, alle quali viene meno per decesso la persona assistita nel lasso di tempo che passa tra il giorno dell'invio della domanda alla Prefettura e la convocazione presso la stessa, per la stipula del contratto di soggiorno, posto che non è giusto trattare queste situazioni diversamente dalle altre per evitare pericolose discriminazioni;

se il Governo ritenga che si debba considerare come data d'inizio del contratto di soggiorno la data di presentazione della domanda antecedente al certificato di morte, oppure si possa consentire di attivare il con-

tratto di soggiorno da parte di nuovi assistiti, che comunque non potevano avere in carica queste badanti tra il 10 giugno e il 10 settembre scorso.

(4-03137)

(15 ottobre 2005)

Risposta. – L'avvenuta regolarizzazione di circa 700.000 lavoratori stranieri – collegata all'esistenza di un contratto di lavoro – è stata un'operazione che non ha precedenti in Europa per dimensioni, complessità degli adempimenti e tempi di realizzazione.

Il procedimento conclusosi nel 2004 ha fornito una risposta concreta all'esigenza di far emergere dal «lavoro nero» numerosissimi lavoratori immigrati impiegati per lo più presso imprese, aziende agricole, famiglie.

Durante la fase operativa, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono intervenuti ripetutamente per risolvere i problemi relativi alla cessazione del rapporto di lavoro nelle more della regolarizzazione.

In particolare, il Ministero dell'interno con la circolare del 4 dicembre 2002, richiamata anche dall'interrogante, e quella successiva del 15 gennaio 2003 ha precisato che, in caso di mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per motivi dipendenti dal datore di lavoro (morte, licenziamento ecc.), era consentita l'ulteriore permanenza dello straniero sul territorio nazionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 286/1998, come modificato ed integrato dalla legge 189/2002.

Pertanto, a seguito dell'accertamento della fine del rapporto di lavoro, si è provveduto all'archiviazione delle istanze di regolarizzazione e quindi al rilascio al lavoratore straniero di un permesso di soggiorno per attesa occupazione da parte delle Questure.

Si soggiunge, altresì, che proprio per venire incontro alle obiettive esigenze dei lavoratori stranieri licenziati o comunque rimasti senza lavoro, spesso facili prede della criminalità, il Ministero dell'interno è intervenuto, ancora una volta, con circolare n. 2 del 3 aprile 2003, prevedendo specifiche modalità agevolate presso un'apposita postazione dedicata dello sportello polifunzionale, attivato presso tutte le Prefetture, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra il lavoratore straniero e il nuovo datore di lavoro e, quindi, al rilascio del relativo permesso di soggiorno della durata di un anno.

Pressoché contestualmente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare dell'8 aprile 2003, ha anche precisato che, in tali casi, il nuovo datore di lavoro debba comunicare alla Prefettura la disponibilità ad assumere lo straniero rimasto senza impiego e che, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, il rapporto di lavoro

non possa avere corso potendosi instaurare soltanto all'atto della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALIA

(2 dicembre 2005)

CREMA. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Per sapere:

quali iniziative si intenda adottare per risolvere la situazione dei cittadini romeni di origine italiana che attendono da tempo il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, poiché i loro ascendenti sono ingiustamente considerati rinunciatari della cittadinanza a seguito di un provvedimento del governo romeno degli anni 1952-1954, mentre in realtà vi furono costretti, pena il restringimento della libertà personale, la perdita dei beni e, a volte, anche il confino;

se non si intenda quindi porre rimedio a questa situazione che priva i nostri concittadini, già puniti a suo tempo per essere italiani, di un loro diritto.

(4-09001)

(5 luglio 2005)

RISPOSTA. – La trattazione delle questioni attinenti allo *status personae*, con particolare riferimento ai provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore di stranieri di origine italiana, ha rivestito nel corso degli ultimi anni un notevole interesse soprattutto in relazione alle difficili situazioni economiche e politiche nelle quali versano gli ex cittadini italiani in alcuni Stati. È in questo contesto che si inserisce la situazione in cui si trovano i cittadini romeni di origine italiana che negli anni 1952-1954 sono stati costretti a rinunciare alla cittadinanza italiana al fine di evitare gravi limitazioni quali, tra l'altro, la perdita dei propri beni, il restringimento della libertà personale o il confino.

È bene ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, con la quale il legislatore ha, tra l'altro, disciplinato il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l'avesse perduta prima della sua entrata in vigore.

La citata legge prevede la possibilità di recuperare lo *status civitatis* da parte di chiunque l'avesse dismesso, a prescindere dai motivi della perdita, e tende a privilegiare, nel determinare le modalità di riacquisto della cittadinanza, la manifestazione di volontà del soggetto interessato piuttosto che il verificarsi di predeterminati fatti e circostanze.

Nel quadro generale della materia e nel contesto di cui si tratta, appare comunque doveroso ed opportuno segnalare che, in seguito ad approvazione da parte della I Commissione permanente Affari costituzionali della Camera dei deputati in sede legislativa, è recentemente approdato al Senato (Atto Senato n. 3582) un disegno di legge tuttora all'attenzione

della 1ª Commissione permanente Affari costituzionali in sede referente. I punti sostanziali sui quali esso si incentra sono in sintesi:

a) Ripristino, senza alcun limite temporale, della possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana senza la necessità di rientrare in Italia. Ciò viene realizzato attraverso una dichiarazione da effettuare presso i consolati (cfr. articolo 17 della legge 91/92);

b) Possibilità per i discendenti di cittadini o ex cittadini italiani che abbiano risieduto nei territori italiani ceduti alla Iugoslavia, a seguito del trattato di pace di Parigi del 1947, di aver riconosciuta la cittadinanza italiana;

c) Eliminazione di ogni termine temporale per la presentazione della richiesta per conseguire il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte delle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti, secondo quanto previsto dalla legge 379/2000.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(14 dicembre 2005)

DE ZULUETA. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

un gruppo di circa 40 persone di varia nazionalità, tutti rifugiati riconosciuti o in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, stanno manifestando presso la sede dell'ACNUR a Roma da oltre due settimane;

alla base delle loro rimostranze vi è la mancanza in Italia di una normativa specifica e di una politica di integrazione in favore dei rifugiati o persone in possesso di protezione umanitaria;

allo stato attuale non esistono programmi statali per favorire l'integrazione di rifugiati riconosciuti e in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Infatti a partire dal 2002 i programmi di supporto all'integrazione in favore di rifugiati previsti in precedenza attraverso un fondo gestito in cooperazione tra il Ministero dell'interno e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) è stato abolito, benché tale programma funzionasse sulla base di richieste avanzate direttamente dai singoli rifugiati e in base a requisiti stabiliti dal programma;

il programma disponeva di un *budget* annuale di circa 10 miliardi di lire ed esso prevedeva contributi per la prima fase di integrazione di rifugiati appena riconosciuti, per studio a figli di rifugiati, per l'avvio di attività autonome (professionale, commerciale, artigianale), per attività già avviate a rischio di chiusura a causa di sopravvenute difficoltà finanziarie;

il fondo è stato assorbito dall'attuale Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l'Asilo, previsto dalla legge 189/02, ma non esistono

programmi strutturati per l'integrazione. Il Fondo, infatti, finanzia un Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza in favore di richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario. Dal punto di vista del numero dei beneficiari, secondo le cifre dell'ultimo rapporto Censis, soltanto 2.500 persone circa l'anno (contro i circa 15.000 richiedenti asilo registrati annualmente e gli oltre 12.000 rifugiati riconosciuti) possono ricevere la prevista assistenza. Questa carenza di risorse e di strutture ha spesso determinato un inserimento indiscriminato degli utenti più sulla base della disponibilità dei posti letto che di un reale progetto di integrazione incentrato sulla persona,

si chiede di sapere:

se il Governo dopo l'esperienza fatta non intenda costituire una forma di intervento che preveda specifici interventi di supporto all'integrazione, quali contributi per la formazione e l'avvio di attività autonome;

inoltre se il Governo non intenda individuare una figura, attualmente assente, di referente istituzionale competente per le questioni dell'integrazione di rifugiati e persone in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, la quale potrebbe facilitare le operazioni di supporto in questo campo.

(4-09244)

(2 agosto 2005)

RISPOSTA. – Il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, attualmente in vigore e istituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, è costituito da servizi che gli enti locali erogano a favore degli stranieri che chiedono lo *status* di rifugiato e di quelli che lo ottengono.

La citata legge ha formalizzato il Programma nazionale asilo, ideato nell'anno 2000 e operativo dal giugno 2001, volto a realizzare un effettivo sistema di gestione delle attività rese ai rifugiati e ai richiedenti asilo.

Tale programma, elaborato e sottoscritto dal Ministero dell'interno, dall'Ufficio italiano dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per Rifugiati politici e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha perseguito tre obiettivi.

Il primo riguardante la costituzione e la gestione di un sistema nazionale d'accoglienza, d'assistenza e protezione per richiedenti asilo attraverso l'attivazione di centri di accoglienza di ridotte dimensioni, inseriti in una rete diffusa su tutto il territorio, coordinata a livello centrale, dove vengono garantiti vitto, alloggio, accesso ai servizi sul territorio, orientamento e assistenza sociale.

Il secondo volto a predisporre interventi mirati all'integrazione delle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o un permesso di protezione umanitaria, attraverso un sostegno finalizzato a favorire l'accesso al mercato del lavoro e all'individuazione di possibilità alloggiative autonome.

Il terzo per promuovere attività che permettano di individuare nel rimpatrio volontario e assistito uno dei possibili percorsi di uscita dall'accoglienza per coloro ai quali è stato negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato o che intendano, a vario titolo, rinunciarvi.

Il programma, al quale hanno partecipato 62 Comuni attivando servizi di accoglienza con una ricettività massima inizialmente di oltre 2.200 posti, in un primo momento è stato finanziato con i fondi dell'otto per mille Irpef devoluto dallo Stato e attraverso il Fondo europeo per i Rifugiati e, successivamente, con una specifica copertura finanziaria, prevista dalla legge n. 189/2002, che ha consentito il proseguimento delle attività sino ad oggi.

Dall'anno di operatività del sistema al 31 maggio 2005 sono stati accolti complessivamente 8. 722 beneficiari.

Inoltre, alla data del 1º settembre 2005 nei servizi finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo risultano in accoglienza 1.416 beneficiari di cui oltre 600 fra rifugiati e protetti umanitari.

Si fa presente che, per quanto concerne i rifugiati ed i protetti umanitari, i servizi resi non si limitano alla mera accoglienza ma prevedono percorsi individuali di integrazione nelle realtà territoriali attraverso interventi di formazione, di accompagno e sostegno al lavoro e sono inoltre compresi interventi finalizzati all'individuazione di soluzioni alloggiative autonome.

Con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, si è poi data attuazione alla direttiva europea 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri individuando, nel sistema delineato, lo strumento attraverso il quale assicurare gli *standard* minimi europei nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

Si soggiunge che il sistema si sviluppa su tre livelli di gestione, e realizza una organizzazione integrata rispettosa delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, dove il ruolo centrale è assunto dagli enti locali poiché titolari dei servizi erogati.

Tale ruolo è supportato a livello centrale dal Ministero dell'interno nell'attività degli interventi di indirizzo governativo, e dall'Ufficio italiano dell'ACNUR che effettua consulenza e valutazione in relazione ai compiti internazionali di tutela dei rifugiati da parte dell'organismo dell'ONU.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALIA

(2 dicembre 2005)

DE ZULUETA. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

l'8 ottobre 2005 un terremoto devastante ha colpito le aree settentrionali del subcontinente indiano ed in particolare le aree del Kashmir pachistano;

dopo dieci giorni dal sisma le vittime accertate sono 47.000 e sono 67.000 i feriti nel territorio del Pakistan;

si stima che in tutta la regione le vittime possono salire a 80.000;

500.000 sopravvissuti non hanno ancora ricevuto alcun aiuto e si trovano in una situazione disperata: secondo James Morris, direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, in una delle zone più impervie del pianeta, al sopraggiungere dell'inverno, vi è la necessità di evitare un'altra catastrofe umanitaria. Centinaia di migliaia di persone hanno bisogno di cibo, di assistenza sanitaria, di tende, di coperte, di ospedali da campo;

considerato che:

è per questo che la Nato ha deciso di trasportare diverse tonnellate di aiuti umanitari utilizzando le strutture dell'UNHCR in Pakistan, e sta studiando misure per la possibilità d'intervento della propria forza di reazione rapida, non specificando però quando l'operazione incomincerà e per quanto tempo essa avrà luogo;

vi è la necessità, sempre secondo la Nato, di inviare nell'area forze speciali, elicotteri ed altri mezzi di trasporto per cercare di raggiungere le popolazioni colpite, ed è per questo che gli USA hanno deciso di inviare 40 elicotteri nelle prossime settimane, così come la Germania ha deciso d'inviarne due e la Spagna invierà un contingente di 300 genieri e soldati addestrati per operazioni di soccorso umanitario;

il nostro Paese mantiene in Afghanistan 2.180 soldati per la missione ISAF, insieme ad un numero di elicotteri, di aerei da trasporto C130 e un Boeing 707 con il ruolo di trasporto aereo ed evacuazione sanitaria,

si chiede di sapere:

per quali motivi non sia stato ancora adottato alcun provvedimento per inviare nelle aree colpite dal sisma un adeguato dispositivo militare addestrato alle operazioni di soccorso e di ricostruzione;

per quali motivi non sia stato ancora previsto l'invio immediato di mezzi di soccorso aereo indispensabili per fornire aiuto in quell'area;

se non si ritenga opportuno adottare gli opportuni provvedimenti perché parte del nostro contingente ISAF e dei mezzi a sua disposizione sia immediatamente impiegato nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, considerato che si trovano già dislocate nelle vicinanze dell'area colpita.

(4-09567)

(20 ottobre 2005)

Risposta. – In merito a quanto segnalato dall'interrogante nel presente atto parlamentare, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

A seguito della forte scossa tellurica registratasi il giorno 8 ottobre 2005 nelle province di Islamabad, Mingaora e Srinagar (regione del Kashmir – Pakistan), che ha interessato anche le regioni indiane e afgane limitrofe, la Cooperazione italiana, in risposta agli appelli lanciati dal Governo

pakistano e dalle Nazioni Unite, ha attivato immediatamente azioni umanitarie fornendo soccorso *in loco* e concedendo contributi multilaterali per inviare medicinali e assicurare assistenza alla popolazione colpita dal tragico evento.

In particolare sono stati effettuati, per il tramite del Deposito UNHRD (Base operativa di Pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite) di Brindisi, quattro voli umanitari per un importo complessivo di circa euro 900.000. Attraverso tali voli si è provveduto a fornire alla popolazione colpita dal sisma tende, coperte, generatori *diesel*, *set* cucina, latrine, unità di purificazione dell'acqua e *kit* medicali per traumi e di medicina generale.

La fornitura dei suddetti beni permetterà di assicurare riparo alle popolazioni terremotate sia in presenza delle attuali condizioni meteorologiche che soprattutto in previsione dell'imminente arrivo dell'inverno, nonché di assicurare alle medesime un'adeguata assistenza farmaceutica nelle fasi iniziali dell'emergenza e di riabilitazione. La distribuzione del materiale *in loco* è stata curata dall'Organizzazione mondiale della sanità (in particolare nei distretti di Muzaffarad e Mansehra) e dalle ONG (Organizzazioni non governative) INTERSOS (Organizzazione umanitaria per l'emergenza) ed ISCOS (Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo, promossa dalla CISL) (villaggio di Hassa e province di Mansehra e Balakot), che già si trovavano ad operare sul territorio pakistano per progetti umanitari.

Sul canale multilaterale, in risposta al *Flash Appeal* delle Nazioni Unite «South Asia Earthquake 2005», la Direzione generaIe per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ha concesso all'UNHCR (United Nations high commissioner for refugees) un contributo di euro 250.000 per sostenere il programma di emergenza gestito *in loco* dall'Alto Commissariato che prevede l'allestimento di campi di accoglienza per circa 500.000 sfollati.

A seguito dell'appello della Croce rossa internazionale, la Cooperazione italiana ha inoltre concesso alla FICROSS (International Federation of the Red cross and red crescent societies) un contributo di euro 200.000 per la realizzazione di un'iniziativa umanitaria di emergenza volta a fornire alle popolazioni colpite dal sisma generi di prima necessità, alimenti, cure e riparo. Infine, è stato concesso all'OMS un contributo di euro 250.000 per rispondere alle prime esigenze sanitarie legate al verificarsi del terremoto attraverso la fornitura di medicinali e assistenza medica.

Si fa presente, inoltre, che la competente Direzione generale geografica del Ministero degli affari esteri aveva immediatamente convocato una riunione di coordinamento sull'assistenza alle aree terremotate del Pakistan.

L'Italia ha deciso di inviare 250 tra genieri e personale di supporto, equipaggiati con mezzi pesanti e leggeri, nell'ambito dell'Operazione di soccorso umanitario della NATO in Pakistan. L'invio dovrebbe essere completato i primi di dicembre (alcuni mezzi pesanti sono stati inviati via nave).

Inoltre due C130 dell'aeronautica militare hanno contribuito a un ponte aereo per l'invio di generi di soccorso in partenza dalla Turchia, organizzato dalla NATO.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BONIVER

(14 dicembre 2005)

GARRAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

quattro lavoratori operanti all'interno dei Cantieri Navali di Palermo – Fincantieri – sono rimasti feriti riportando gravi ustioni (tre ricoverati sono in prognosi riservata) a seguito di una esplosione avvenuta nella nave da trasporto Neptune, commissionata da un armatore greco alla stessa Fincantieri;

i lavoratori della struttura hanno sospeso in segno di protesta qualsiasi attività;

i Sindacati FIM, FIOM e UILM hanno immediatamente indetto lo sciopero per l'intera giornata per protestare contro l'inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate nei Cantieri Navali;

un'altra ora di astensione è stata decisa per oggi, mercoledì 18, e per domani, giovedì 19 maggio 2005, i sindacati hanno convocato un'assemblea di due ore alla quale parteciperanno dirigenti nazionali del settore;

il grave episodio è dovuto alla esiguità di risorse che vengono destinate alla sicurezza, che ad avviso degli interroganti viene considerata solo un problema contabile;

ci si trova pertanto ad una tragedia annunciata che, prima o dopo, doveva registrarsi;

sarà compito degli inquirenti e della magistratura individuare le responsabilità;

è certo però che alla stessa stregua vanno individuate responsabilità per scelte gestionali che sottovalutano evidentemente il valore della vita umana ed azzerano il rispetto nei confronti dei lavoratori;

episodi di tale portata danneggiano l'immagine della cantieristica legata a Fincantieri e mettono in discussione future commesse e l'attenzione degli armatori, nei confronti del Cantiere Navale di Palermo, rischia di regredire,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano avviare per evitare il ripetersi di altri incresciosi episodi e per destinare risorse adeguate alla sicurezza dei lavoratori, sia interni che dell'indotto, della Fincantieri di Palermo.

(4-08727)

(18 maggio 2005)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione parlamentare concernente gli incidenti sul lavoro occorsi a quattro operai della Fincantieri, operanti all'interno dei Cantieri navali di Palermo, si fa presente quanto segue.

Il Dipartimento di prevenzione della regione Sicilia fa presente di aver effettuato gli accertamenti ispettivi sugli infortuni accaduti, sulla base dei quali sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per le suddette violazioni sono stati redatti i relativi verbali, poi, inoltrati alla Procura della Repubblica, a carico della Fincantieri SpA e di tutte le ditte presenti a bordo della nave al momento dell'infortunio.

Sulla vicenda la Fincantieri fa presente che l'incidente si è verificato nonostante l'impegno posto in atto da vari anni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza all'interno dei propri stabilimenti, per garantire le migliori condizioni di tutela e salvaguardia della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

In particolare, proprio nel settore della prevenzione incendi la società in esame ha messo in atto un importante piano di miglioramento che impegna notevoli risorse per la sua completa attuazione. Inoltre, ha predisposto un prodotto mediale dedicato alle attività cantieristiche destinato alle maestranze, in accordo con le rappresentanze sindacali nazionali del comparto e di stabilimento, al fine di assicurare una crescita culturale in materia di sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(5 dicembre 2005)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno*. – Posto che:

il CPT (Centro di Permanenza Temporanea) di Modena, attivato da pochi mesi, ha subito manomissioni, danneggiamenti gravi e che già decine sono gli ospiti che sono potuti fuggire;

è del tutto evidente che quanto accade è da attribuire a limiti e carenze della struttura e soprattutto ad un organico di personale di polizia del tutto inadeguato per quantità e professionalità, tanto che fin dall'entrata in attività della struttura denunce in questo senso sono state espresse, tra l'altro, da quasi tutti i sindacati di polizia,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che a carico di agenti addetti al CPT di Modena sono stati attivati «avvisi disciplinari», e ciò con relazione a quanto accaduto nel centro;

se, in caso di conferma, non si ritenga di annullare tali provvedimenti disciplinari poiché mancanti del presupposto essenziale della responsabilità in quanto il malfunzionamento del centro è da attribuire a fat-

tori ai quali è estranea l'attività degli operatori di polizia addetti alla struttura.

(4-05058)

(23 luglio 2003)

RISPOSTA. – Va precisato, innanzitutto, che l'azione disciplinare avviata dal Questore di Modena nei confronti di due agenti e un assistente della Polizia di Stato in servizio di vigilanza esterna, il 30 giugno 2003, in occasione della fuga di alcuni ospiti del locale Centro di permanenza temporanea e assistenza, è stata archiviata, a seguito dei necessari accertamenti, su disposizione dello stesso Questore.

Si soggiunge che, dopo quell'episodio e i ripetuti atti di danneggiamento della struttura da parte degli stranieri trattenuti, sono state decise misure di intensificazione della vigilanza.

In particolare, è stata rimodulata la sorveglianza nell'area perimetrale interna del Centro, prevedendo un pattugliamento costante a bordo di un'autovettura da parte del personale di volta in volta in servizio, nonché all'interno dei moduli abitativi, con ispezioni cadenzate e sottoposte a registrazione.

L'organizzazione dei relativi servizi è stata, inoltre, affidata alla direzione di un funzionario della Polizia di Stato, istituendo un apposito nucleo di vigilanza composto da adeguate aliquote di personale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
(D'ALIA)

(2 dicembre 2005)

GUERZONI, ANGIUS, ACCIARINI, AYALA, BASSO, BATTAFARANO, BETTONI BRANDANI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, BUDIN, CALVI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GASBARRI, IOVENE, LEGNINI, LONGHI, MACONI, MASCIONI, MODICA, MONTALBANO, MONTINO, MORANDO, MURINEDDU, NIEDDU, PAGANO, PASCARELLA, PASQUINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, ROTONDO, STANISCI, TESSITORE, VICINI, VITALI, VIVIANI, ZAVOLI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* – Premesso che:

l'azienda «Lugli Carrelli Elevatori» (S.p.A.), una delle più grandi e storiche industrie metalmeccaniche di Carpi (Modena), da settimane ha interrotto la produzione e che, oltre a non fronteggiare i crediti maturati dai fornitori negli ultimi tempi, non procede a liquidare, da oltre 3 mesi, i salari e gli stipendi dei 140 dipendenti;

le cause della crisi dell'azienda sarebbero di carattere finanziario e di carenza di liquidità e che deriverebbero da una situazione debitoria pregressa non adeguatamente fronteggiata a tempo debito nonostante che ne-

gli ultimi mesi, a seguito di una elevata produzione con consegne ai clienti di un alto numero di nuove macchine, l'esposizione verso gli istituti bancari si sia significativamente ridotta;

quello della «Lugli Carrelli Elevatori» sarebbe un prodotto industriale con ampie prospettive di mercato e che gli ordini in portafoglio sarebbero tali da assicurare l'attività produttiva per un anno;

l'assenteismo e la latitanza con le quali l'imprenditore fronteggia la grave situazione potrebbero pregiudicare gravemente ed in modo irreparabile la possibilità di ripresa delle attività della azienda e determinare con la sua scomparsa l'impoverimento dell'apparato produttivo di un territorio ormai da anni investito dalle gravi difficoltà che sta attraversando il comparto tessile-abbigliamento, che ha già provocato, negli ultimi 3 anni, la dismissione di centinaia di imprese e la perdita di molti posti di lavoro;

considerato che:

di fronte alla crisi dell'azienda e ad un contesto industriale territoriale in gravi difficoltà è in corso una forte ed estesa mobilitazione, oltre che dei lavoratori interessati, dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali le cui preoccupazioni sono state accolte da tutte le forze politiche che, nel corso di una recente riunione del Consiglio Comunale di Carpi e della Provincia, si sono pronunciate all'unanimità per una soluzione positiva della crisi della «Lugli Carrelli Elevatori»;

i sindacati, la R.S.U. dell'azienda e l'Unione industriali di Modena, con il concorso attivo e solidale del Sindaco di Carpi e del Presidente della Provincia, hanno concordato un percorso urgente che prevede il ricorso alla cassa integrazione (CIG) a zero ore per 110 dipendenti, l'impegno delle banche a liquidare gli stipendi ed i salari pregressi, la ricerca di un eventuale affitto degli impianti affinché – in attesa di una ricomposizione dell'assetto della società proprietaria e della definizione di un piano industriale e finanziario – riprenda l'attività produttiva a partire dal settore ricambi, del tutto remunerativo, e ciò anche per non disperdere le maestranze dipendenti qualificate e le quote di mercato attualmente detenute dalla «Lugli Carrelli Elevatori» e per evitare una caduta del marchio sul mercato, poiché tutto ciò ovviamente comprometterebbe il risanamento e la ripresa della produzione e dell'occupazione,

si chiede di sapere:

se rientri tra gli intendimenti del Governo attivarsi, anche attraverso le strutture ministeriali decentrate nel territorio, affinché anche con un loro fattivo concorso si realizzi quanto concordato dai sindacati, dalla R.S.U. della azienda e dalla Unione Industriali di Modena, con particolare riferimento alla urgente necessità che le banche coinvolte, a fronte delle garanzie di legge a loro favore, recedano dal grave e incomprensibile diniego di liquidare i salari e gli stipendi pregressi anche per la specifica considerazione che ciò comporterebbe, per gli istituti di credito, un esborso complessivo di 240.000 euro del tutto ed ampiamente garantito dai 500.000 euro dell'ultima produzione eseguita e fatturata e posti nelle loro disponibilità;

se non si ritenga urgente e necessario investire il Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'Occupazione (Presidenza del Consiglio dei ministri) affinché esso si attivi, secondo le proprie procedure e competenze, per un esame della crisi della «Lugli Carrelli Elevatori» di Carpi, al fine di prospettare soluzioni volte al suo risanamento e al suo sviluppo, attraverso un assetto della proprietà credibile la definizione di un piano industriale e finanziario adeguati con l'eventuale partecipazione transitoria, al capitale di rischio, di Sviluppo Italia.

(4-08678)

(12 maggio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione 4-08678 si comunicano le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena.

In data 27 giugno 2005 con sentenza n. 70, depositata il 29 giugno 2005, la ditta Lugli Carrelli Elevatori S.p.A. è stata dichiarata fallita.

Il curatore fallimentare ha fatto richiesta di Cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento per il periodo dal 30 giugno 2005 al 29 giugno 2006.

Da notizie avute dal curatore fallimentare è inoltre emerso che circa 40 dipendenti della ditta Lugli Carelli Elevatori hanno costituito una società cooperativa denominata EUROMOV, con sede a Carpi, al fine di poter continuare l'attività. Tale cooperativa, attualmente, non riesce per motivi economici a far fronte all'acquisizione della predetta ditta.

Contestualmente alla costituzione della sopraccitata cooperativa ci sono state due proposte interessanti da parte di industriali della provincia di Modena che, unitamente alla cooperativa, sarebbero interessati all'acquisizione della Lugli Carrelli Elevatori S.p.A. al fine di poter ripartire con la produzione.

Al momento sono in corso le trattative per l'eventuale acquisizione.

Infine si comunica che è stato autorizzato il pagamento diretto della CIG ordinaria per il periodo dal 7 marzo 2005 al 14 maggio 2005.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(5 dicembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

la società Telecom ha deciso di tagliare 105 posti di lavoro facendo ricorso (così come annunciato nell'incontro preliminare dell'11 marzo 2005 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali) alla cessione di ramo d'azienda per i Centri territoriali di sorveglianza dislocati su nove sedi in ambito territoriale (Ancona, Bari, Cagliari, Catanzaro, Genova, Milano, Roma, Torino, Trieste);

si profilano licenziamenti e un futuro molto incerto per i 105 lavoratori (tra i quali alcune decine del Centro pugliese) a causa della mancanza di commesse di lavoro dovuta alla cessione di ramo di azienda, che in realtà si è rivelata, in questi anni, una cessione a società fantasma;

la Commissione lavoro del Senato, in una sua audizione dell'ottobre 2004, aveva espresso una forte preoccupazione per i processi di cessione del ramo di azienda riguardanti Telecom, e in tal senso veniva auspicato il non utilizzo di tale istituto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che le scelte della Telecom siano orientate verso una politica di dismissione delle attività, come dimostrano i casi delle cessioni di *Facility Management* e del reparto *Document Management*, fino alla cessione dei Centri di sorveglianza territoriale;

se e quali iniziative si intenda assumere affinché sia garantito il futuro occupazionale ai 105 lavoratori dei Centri di sorveglianza territoriale;

se non si ritenga di avviare un'inchiesta ministeriale sulle cessioni di ramo di azienda effettuate sul territorio nazionale e sugli effetti che queste hanno avuto sull'occupazione.

(4-08390)

(21 marzo 2005)

PAGLIARULO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

circa 460 lavoratori di Telecom Italia, a seguito della cessione di ramo d'azienda, non hanno ricevuto adeguate garanzie occupazionali per il futuro;

negli incontri previsti dalle procedure di cessione di ramo d'azienda Telecom Italia non ha dato in merito ai 460 lavoratori alcuna garanzia ai sindacati e alle rappresenze sindacali unitarie;

i lavoratori, i sindacati, e le rappresenze sindacali unitarie chiedono alle società interessate – Telecom Italia, Emsa, Manutencoop, Pirelli R.E. – di trovare un accordo in particolare sui seguenti punti: clausola di salvaguardia occupazionale, sottoscritta dalla cedente o da una delle due imprese acquirenti in base alla direttiva n. 2001/23/CE del 12 marzo 2001, salvaguardia delle sedi di lavoro e rispetto dei profili professionali, applicazione dei contratti collettivi nazionali delle telecominicazioni per almeno 4 anni, mantenimento del contratto di secondo livello Telecom e riconoscimento di appartenenza a tutti gli istituti, rispetto della legge 223/91 su base volontaria come da accordo Telecom,

si chiede di sapere se e quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare una diminuzione occupazionale anche in base all'accordo sottoscritto presso il Ministero del lavoro il 28 marzo 2000, accordo che prevedeva che le attività soggette a cessione venissero svolte all'interno del gruppo di Telecom Italia.

(4-07692)

(16 novembre 2004)

RISPOSTA. (*) – In ordine alle interrogazioni concernenti le esternalizzazioni della società del Gruppo Telecom, si fa presente che le parti sociali non hanno richiesto alcun incotnro per l'esame della situazione occupazionale relativa a trasferimenti di rami d'azienda.

Si precisa, inoltre, che le scelte del Gruppo sono state definite, a suo tempo, attraverso accordi sindacali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed hanno seguito una logica di riorganizzazione non contestabile, sulla quale, ad ogni modo, questo Ministero si è impegnato a vigilare, per il rispetto degli accordi sottoscritti, onde evitare l'elusione della legge per quanto riguarda i rapporti di lavoro esternalizzati.

Infine, si ricorda che nel corso dell'audizione tenutasi alla Commissione Lavoro del Senato, i rappresentanti del Gruppo Telecom Italia S.p.A. hanno ribadito la necessità strategica delle operazioni di *outsourcing,* peraltro concordate con le organizzazioni sindacali e non modificabili.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(5 dicembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la FIAT Sevel SpA in data 17 maggio ha inviato al delegato RSU SinCobas Franco Preta e a circa 400 lavoratori e lavoratrici lettere di minaccia per aver rispettivamente indetto e aderito a uno sciopero contro i sabati straordinari, concordati tra azienda e sindacati confederali e autonomi e approvati da *referendum*;

nella lettera al delegato sindacale si parla di «aperta violazione di quanto stabilito dall'accordo sindacale» e di illegittimità dello sciopero, in quanto, come componente della RSU, «il suddetto accordo sindacale sia vincolante nei Suoi confronti», deferendo il lavoratore alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro di Chieti, nonché ipotizzando «la condanna al risarcimento dei notevoli danni causati dallo sciopero dai Lei indetto»;

nella lettera ai lavoratori scioperanti si annuncia la trattenuta *pro quota* dell'importo forfetario previsto dall'accordo sindacale citato, nonché ulteriori trattenute e conguagli sulle retribuzioni qualora l'adesione allo sciopero dovesse ripetersi;

poiché nel nostro ordinamento il diritto di sciopero è un diritto individuale esercitato in forma collettiva e non può certo essere inibito da decisioni prese a maggioranza da organizzazioni sindacali o da RSU aziendali, siano queste o meno ratificate da consultazione dei lavoratori;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

l'adesione allo sciopero viene valutata assai significativa, come dichiara la medesima azienda denunciando «i notevoli danni» causati dalla – si deve ritenere – massiccia partecipazione;

un accordo sulle relazioni sindacali, sottoscritto da molti sindacati e teso a promuovere il dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali, non può precludere in alcun modo i diritti previsti dalla legge 300/1970 e sanciti dalla Costituzione, in quanto indisponibili,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che costituisca aperta minaccia al delegato RSU Franco Preta la lettera a lui inviata, contenente il presunto obbligo di rispettare accordi sottoscritti da altre organizzazioni e la richiesta di risarcimento del danno economico provocato dalla mancata produzione;

se non si ritenga che costituisca ricatto nei confronti di tutti i lavoratori e le lavoratrici della Sevel la lettera inviata a tutti gli scioperanti per annunciare il taglio della retribuzione aggiuntivo alla normale mancata corresponsione delle ore non lavorate per sciopero;

se e quali iniziative si intenda effettuare per bloccare tale comportamento dell'azienda nei confronti di una organizzazione sindacale regolarmente costituita nella fabbrica e del suo rappresentante, che appare all'interrogante come una palese violazione da parte della Sevel delle prerogative tutelate dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

(4-08730)

(18 maggio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione 4-08730, dagli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Chieti è emerso quanto segue.

Da notizie assunte, per le vie brevi, dalla Associazione industriali della Provincia di Chieti, risulta che le Organizzazioni Sindacali provinciali Cgil, Cisl, Uil, Fismic, Ugl e Cisal hanno redatto un accordo che, tra le varie voci, prevede il ricorso a sei turni individuali a regime straordinario da effettuarsi nelle giornate del sabato all'interno dello stabilimento Sevel di Piazzano di Atessa.

Il testo dell'accordo in argomento è stato portato in assemblea per l'esame e la discussione e, conseguentemente, i lavoratori dipendenti della Sevel hanno espresso il proprio voto in un apposito turno referendario.

Di seguito, riscontrate le risultanze referendarie, le segreterie nazionali, territoriali e i componenti della rappresentanza sindacale unitaria facenti capo alle predette sigle sindacali, il 13 maggio 2005, hanno sottoscritto l'accordo in parola.

Si fa presente, poi, che presso la Direzione provinciale del lavoro di Chieti è pervenuta, in un primo momento, una richiesta, da parte della Sevel, relativa all'espletamento di un tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 410 del codice di procedura civile) che ha coinvolto il lavoratore dipendente sig. Franco Preta.

Successivamente, però, e precisamente il 27 luglio 2005, la Ditta Sevel di Atessa ha comunicato alla medesima Direzione provinciale del lavoro di rinunciare al tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Commissione provinciale di Conciliazione di Chieti, in quanto tra le parti interessate (Ditta Sevel e sig. Franco Preta) era intervenuta una transazione sulla materia del contendere, in data 15 luglio 2005, avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(5 dicembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

ai sensi del decreto legislativo 19/2/04, n. 59, l'orario annuale delle lezioni è formato dalle ore obbligatorie e da quelle facoltative opzionali, a cui si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa;

ai sensi del decreto legislativo 19/2/04, n. 59, l'organico di istituto è costituito allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa;

rientra nell'autonomia dei singoli istituti inserire la mensa nel Piano dell'offerta formativa;

è fatto divieto di stipulare contratti con esterni per prestazioni che rientrano nei compiti del personale dello Stato;

considerato che:

risulta che molte scuole hanno inserito la mensa nei propri Piani di offerta formativa, offrendola agli alunni richiedenti indipendentemente dal fatto che seguano o meno lezioni in orario pomeridiano;

risulta che molte scuole, nell'assistenza educativa alla mensa, non utilizzano come dovuto gli insegnanti, ma affidano il servizio a personale esterno, ponendone il costo a carico degli alunni;

risulta che talune scuole adottano la modalità di stipulare appositi contratti onerosi con cooperative che pagano con contributi all'uopo versati dai genitori; in questo caso dette scuole contravvengono palesemente al dettato della gratuità nei confronti degli alunni e al divieto di ricorrere a esterni per prestazioni che rientrano nei compiti del personale dello stato;

risulta che altre scuole deliberano di concedere i locali scolastici in uso ad associazioni di genitori che dichiarano di gestire autonomamente e in orario extrascolastico l'attività di mensa compresa l'assistenza agli alunni; ma tuttavia risulta che in queste attività «extrascolastiche»continuano a prestare servizio anche insegnanti di sostegno e collaboratori scolastici, così che terzi si gioverebbero indebitamente di prestazioni pagate dallo Stato;

risulta che alcune scuole mettono in atto discriminazioni tra gli alunni in quanto agli alunni che hanno lezioni pomeridiane offrono gratuitamente l'assistenza educativa di mensa prestata da insegnanti, mentre agli altri fanno pagare il servizio appaltato a esterni;

risulta che, anche quando le scuole declinano la gestione dell'attività di mensa a terzi (avendo adottato delibere di concessione in uso dei locali), i dirigenti scolastici continuano a sottoscrivere con gli Enti Locali le convenzioni sulle cosiddette «funzioni miste» che disciplinano le attività di supporto mensa dei collaboratori scolastici, mettendo così a nudo il fatto che sono sempre le scuole a gestire la mensa e non fantomatiche associazioni di genitori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'esistenza di queste pratiche;

se ritenga lecito che alcuni insegnanti si sottraggano agli obblighi di lavoro derivanti da attività liberamente programmate nel Piano dell'offerta formativa;

se ritenga lecito far pagare agli alunni un servizio che deve essere gratuito;

se ritenga lecito il comportamento dei dirigenti scolastici che adottano queste pratiche;

se non intenda adottare dei provvedimenti urgenti affinché sia ristabilita la situazione di legalità.

(4-09358)

(20 settembre 2005)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante lamenta che in alcune scuole le attività poste in essere durante la refezione scolastica siano gestite, a pagamento, da associazioni di genitori che si avvalgono anche di personale scolastico.

Al riguardo si fa presente che a questo Ministero non risultano situazioni quali quelle segnalate dall'interrogante, né è dato rilevare dall'atto di sindacato ispettivo in parola quali siano le istituzioni scolastiche presso cui si sarebbero verificati i comportamenti stessi e, pertanto, non si rende possibile effettuare appositi accertamenti.

È da tener presente che la refezione scolastica, essendo un servizio a domanda individuale, comporta una contribuzione da parte delle famiglie pari almeno al 36 per cento rispetto al costo che grava sull'ente locale per l'erogazione del servizio stesso.

Completamente gratuite devono essere, invece, sia l'assistenza educativa durante la refezione che le attività ludico-ricreative, realizzate in orario pomeridiano successivamente alla consumazione dei pasti, tenuto

conto che il personale docente ha l'obbligo di assicurare la propria presenza nelle ore eventualmente dedicate alla mensa e al dopo mensa.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(5 dicembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

si è tenuta nei giorni scorsi l'ennesima udienza nel Tribunale di Siracusa per il naufragio del Natale del 1996 nelle acque del Mediterraneo;

dopo la lunga pausa estiva, nel corso della quale si dovevano convocare i superstiti ed i parenti delle vittime, che risiedono in India e Pakistan, per ascoltare le loro deposizioni e dopo l'avvenuta esecuzione della notifica ai testi, iniziata lo scorso il 20 luglio 2005, il consolato dell'ambasciata italiana in India il 30 settembre 2005 ha comunicato di non rilasciare i visti d'ingresso, negando così il diritto a deporre in aula,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno impedito la concessione del visto, da parte dell'ambasciata italiana in India, ai parenti delle vittime del naufragio, negando loro la possibilità di deporre in aula, bloccando nuovamente un processo che tenta di raggiungere la verità su una tragedia consumatasi 9 anni fa;

se non si ritenga di intervenire urgentemente presso l'ambasciata italiana in India perchè i visti vengano immediatamente concessi e affinché i testimoni possano essere presenti all'udienza fissata per il 24 ottobre 2005.

(4-09533)

(13 ottobre 2005)

RISPOSTA. – In merito a quanto segnalato dall'interrogante nel presente atto parlamentare, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

L'unico caso inquadrabile nell'interrogazione di cui trattasi è quello del cittadino indiano Balwant Singh Khera, che nel 1998 e nel 2002 aveva già ottenuto il visto per potersi recare nel nostro Paese.

Nella circostanza in parola, è stata la stessa Ambasciata in New Delhi ad aver notificato al signor Khera la convocazione del Tribunale di Siracusa per rendere testimonianza nel processo relativo a quella che in India è nota come la «Malta Boat Tragedy» del 1996.

Peraltro, a seguito di tale notifica, non risulta all'Ambasciata che il signor Khera abbia presentato una formale richiesta di visto.

D'altra parte, il Ministero degli affari esteri indiano ha sottoposto informalmente (per posta elettronica) alla predetta Ambasciata l'eventualità di concedere il visto, oltre che al suddetto, anche ad altri quattro cittadini indiani.

A fronte di una richiesta dell'Ambasciata di motivare tale possibile «estensione» a persone diverse dal titolare della convocazione del Tribunale di Siracusa, il Ministero degli esteri indiano non ha dato ulteriori indicazioni.

Si potrebbe pertanto ritenere che questa commistione tra fattispecie diverse abbia indotto il signor Khera a non presentare formale richiesta di visto.

In ogni caso, si assicura che il visto in parola verrà rilasciato, una volta che ne verrà formalizzata la richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BONIVER

(13 dicembre 2005)

MALABARBA, RIPAMONTI, PILONI, PIANETTA, PESSINA, BAIO DOSSI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Postalmarket è un'azienda in amministrazione controllata e, sulla base dell'accordo ministeriale del 10/7/2003, 150 lavoratori sono occupati in base al piano di rientri dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, mentre i cassintegrati, ad oggi, sono circa 370;

la cassa integrazione guadagni straordinaria, rinnovata con accordo ministeriale del 16/6/2004, scade il 18/1/2005;

nell'accordo si prevedeva un'iniziativa imprenditoriale finalizzata al rientro di tutti i cassaintegrati attraverso la realizzazione di un centro commerciale;

la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che nel luglio 2004 una sentenza del TAR della Lombardia dichiarava illegittima la vendita della Postalmarket alla Bernardi Spa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la Postalmarket sia esclusa dalle tipologie previste dal decreto-legge n. 249/2004, che prevede particolari penalizzazioni economiche e normative;

se tra le risorse previste per gli ammortizzatori sociali siano garantite le coperture per il rinnovo della cassa integrazione guadagni straordinaria per il 2005 per i 370 cassintegrati Postalmarket.

(4-07922)

(29 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione 4-07922, si fa presente quanto segue.

La Società grande distribuzione avanzata SpA (già Postalmarket), con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) e unità produttiva in San Bovio di Peschiera Borromeo, ha già usufruito del trattamento di integrazione

salariale, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, per il periodo dal 25 luglio 2003 al 24 gennaio 2005.

Si comunica, poi, che con decreto interministeriale n. 36205 dell'8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005, è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e sulla base dell'accordo siglato il 18 gennaio 2005 in sede ministeriale, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 25 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 373 dipendenti della Società grande distribuzione avanzata SpA, per l'unità di Peschiera Borromeo.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(5 dicembre 2005)

NIEDDU. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

con decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004 *(Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14-12-2004, supplemento ordinario n.179) è stato predisposto un programma di monitoraggio per la ricerca di contaminanti chimico-fisici nelle derrate alimentari, provenienti dalla Bosnia-Herzegovina e dal Kosovo;

tra i parametri chimico-fisici da analizzare, previsti dal programma, vi sono l'uranio e l'arsenico;

per i livelli di uranio si fa riferimento ai valori soglia in base ai tenori normalmente riscontrati nelle varie matrici alimentari e, in caso di superamento dei livelli prefissati, va effettuata una valutazione di rischio mediante confronto tra un ipotetico livello di assunzione conseguente al consumo degli alimenti contaminati e i limiti cautelativi di assunzioni fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità,

si chiede di sapere:

quali siano stati i controlli effettuati;

su quali derrate alimentari si siano concentrati i controlli e da quali zone provenissero;

quali siano state le metodologie usate;

quali risultati abbiano dato.

(4-08340)

(15 marzo 2005)

RISPOSTA. – Il Ministero della salute, di concerto con i Ministeri della difesa e dell'interno, ha emanato il decreto 22 ottobre 2002, con il quale, tra l'altro, a scopo cautelativo, è stata prevista l'adozione di un programma per il controllo dei prodotti alimentari, importati dai territori indicati dall'interrogante, rivolto ad accertare la presenza di eventuali contaminanti chimico-fisici.

Il successivo decreto ministeriale 27 agosto 2004, «Piano di monitoraggio per la ricerca di contaminanti chimico-fisici provenienti dalla Bosnia-Herzegovina e dal Kosovo», ha disposto l'attuazione del programma di controllo, attualmente in corso.

Con quest'ultimo provvedimento, l'arsenico e l'uranio sono individuati quali contaminanti da includere con priorità nel programma complessivo di monitoraggio previsto anche per cadmio, piombo e mercurio.

Per la realizzazione del programma si è reso necessario ricorrere preliminarmente all'istituzione di un sistema di sorveglianza permanente.

Contemporaneamente alla realizzazione delle attività preparatorie, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ed i Posti di ispezione frontaliera (PIF) del Ministero della salute sono stati allertati per dare sollecito inizio ai controlli all'importazione, finalizzati al campionamento delle derrate alimentari provenienti dalla Bosnia-Herzegovina e dal Kosovo; per un campionamento più completo e puntuale, sono stati avviati, inoltre, rapporti di collaborazione con l'Agenzia delle dogane.

Il Ministero della difesa, presente con proprie forze nell'area di Sarajevo e nei pressi di Mitrovica (Kosovo), ha fornito la necessaria disponibilità per il supporto logistico.

Il programma, dal campionamento fino alle determinazioni strumentali finali, è stato impostato in modo da assicurare risultati analitici affidabili, individuando, inoltre, livelli soglia per l'uranio e l'arsenico, superati i quali devono essere eseguiti ulteriori accertamenti dal Centro nazionale per la qualità degli alimenti e per i rischi alimentari dell'Istituto superiore di sanità.

Relativamente agli specifici quesiti posti dall'interrogante si precisa quanto segue.

1) *I controlli effettuati*. – È stata attivata una rete specifica permanente di controlli per la ricerca di uranio e di altri parametri chimico-fisici, alla quale partecipano gli Istituti zooprofilattici sperimentali dell'Umbria e delle Marche, della Puglia e della Basilicata e il suddetto Centro nazionale, in qualità di strutture laboratoristiche funzionalmente più idonee.

Sono stati definiti i seguenti modelli operativi:

prelevamento di campioni di origine animale da parte dei PIF;

prelevamento di campioni di origine vegetale da parte degli USMAF;

scheda di contatto per il trasferimento dei campioni agli Istituti zooprofilattici sperimentali;

scheda di contatto per il trasferimento dei campioni di origine vegetale agli Istituti zooprofilattici sperimentali;

trasmissione telematica dei dati.

Sono state predisposte, altresì, specifiche procedure per il trasferimento dei campioni prelevati agli Istituti zooprofilattici sperimentali di riferimento.

2) *Derrate alimentari controllate e zone di provenienza*. – Le derrate alimentari da sottoporre al controllo sono, principalmente, quelle indicate nell'articolo 4 del decreto ministeriale del 2004 (funghi, cereali, altri vegetali, prodotti lattiero-caseari e prodotti ittici), con la possibilità di estendere i campionamenti e le analisi anche ad altri prodotti alimentari, di origine vegetale e animale.

Le zone interessate sono quelle dei territori balcanici, con particolare riferimento ai territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo.

3) *Metodologie usate*. – Si è fatto riferimento al decreto ministeriale 5 marzo 2003, di recepimento della direttiva comunitaria 2001/22/CE della Commissione dell'8 marzo 2001, in materia di metodi per il prelievo dei campioni e di metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli massimi di piombo, cadmio, mercurio nei prodotti alimentari.

4) *Risultati*. – Le tabelle allegate riportano i risultati delle analisi effettuate dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, sede di Foggia.

Tali risultati sono del tutto rassicuranti, al di sotto dei valori soglia definiti per i parametri chimico-fisici oggetto del monitoraggio.

Vengono anche allegati i dati concernenti le tipologie, le quantità, la provenienza e l'organismo che ha materialmente effettuato il prelievo dei campioni pervenuti all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche (sede di Ancona).

Si sottolinea che la rete permanente di controlli, attualmente attiva e funzionante, garantisce la concreta operatività del suddetto piano di monitoraggio.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(15 dicembre 2005)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive*. – Premesso che:

la ditta Torriani Spa cesserà l'attività dello stabilimento sito a Cologno Monzese a partire dal 30 giugno 2005, con la conseguente apertura della procedura di mobilità per i 73 lavoratori in essa impiegati, più della metà dei quali residenti nei comuni di Cologno Monzese e Brugherio. Tale decisione, assunta unilateralmente, è stata motivata dalla proprietà con il decremento progressivo del fatturato e la perdita di occupazione (circa il 20% negli ultimi tre anni);

la decisione della proprietà non corrisponderebbe al reale stato di salute dell'azienda, e quindi la scelta della chiusura sembrerebbe ingiustificata;

la chiusura dell'azienda rappresenterebbe la perdita di una realtà produttiva storica e di rilievo per il territorio colognese e per l'intera

area milanese, che già soffre di una profonda crisi in importanti comparti industriali;

la decisione della proprietà di ricorrere alla mobilità comprometterà la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori e delle loro famiglie, avviandoli di fatto al licenziamento, e creando un vero e proprio dramma sociale per le cittadinanze dei comuni coinvolti,

si chiede di sapere:

se non si consideri preoccupante la scelta di cessare l'attività dello stabilimento Torriani di Cologno Monzese, in particolar modo per le modalità con le quali tale scelta sarebbe portata avanti dalla società;

quali interventi urgenti si intenda porre in essere al fine di sollecitare l'avvio di un tavolo istituzionale con la proprietà dell'azienda e le parti sociali per valutare la situazione attuale e individuare soluzioni condivise, anche di tipo cooperativistico, che evitino la dismissione dell'attività, salvaguardino l'occupazione e tutelino il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori della Torriani;

se non si ritenga altresì di dover valutare la possibilità di revocare la procedura di mobilità con l'attivazione di un tavolo ministeriale per gli ammortizzatori sociali;

se non si ritenga opportuno stabilire la effettiva destinazione produttiva dell'area occupata dallo stabilimento, al fine di evitare interventi speculativi dell'attuale e della futura proprietà, confermando la destinazione urbanistica attuale: area artigianale e produttiva.

(4-08862)

(15 giugno 2005)

Risposta. – Presso questo Ministero, a seguito di specifica richiesta da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, in data 20 luglio 2005 è stato tenuto un incontro per l'esame della situazione della Società Torriani S.p.A.

Nel corso della riunione è stato concordato che la direzione aziendale avrebbe inoltrato domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per cessazione di attività, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2002, per un numero massimo di 73 dipendenti, a far data dal 1° agosto 2005 sulla base di quanto stabilito nel Protocollo del 1° luglio 2005 e successive integrazioni.

Sono stati, inoltre, presi accordi per quanto riguarda la procedura di mobilità e da ultimo le Parti hanno concordato di avvalersi della deroga prevista dall'art. 8, comma 4, della legge n. 236/93 e di fissare il termine di detta procedura al 31 luglio 2006.

Si comunica, infine, che l'azienda ha presentato, in data 22 settembre 2005, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo decorrente dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(5 dicembre 2005)

SEMERARO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

un cospicuo numero di cittadini tarantini, e precisamente 440, stanno vivendo un momento molto difficile a causa dell'assoluta incertezza del loro futuro occupazionale, oltreché per l'attuale mancanza di sistemi suppletivi che consentano di sopperire alle esigenze di vita;

ci si riferisce agli ex dipendenti «Belleli» che, oltre a non aver fino ad oggi trovato diverso impegno occupazionale, sono anche privi del sostegno rappresentato dalla Cassa Integrazione che, scaduta il 31 dicembre scorso, non è fino ad oggi stata rinnovata;

le amministrazioni locali sono ovviamente impegnate nel tentativo di trovare adeguate soluzioni all'angosciosa situazione e all'interrogante sembra che un idoneo intervento a livello governativo, se non altro consistente nel rinnovo della Cassa Integrazione, possa rappresentare un sia pur momentaneo sostegno,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo un intervento in merito alla predetta situazione e in caso affermativo quali soluzioni ritenga opportuno percorrere.

(4-08712)

(17 maggio 2005)

RISPOSTA. – Con decreto-legge n. 36188 del 23 maggio 2005 è stata autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori della Belelli, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b),* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(5 dicembre 2005)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel nostro Paese si va sempre di più estendendo la pratica dell'utilizzo incongruo ed illegale dei contratti a termine, e della mancata retri-

buzione del lavoro svolto durante le sospensioni, che rende sempre più precaria la condizione lavorativa;

tale pratica è particolarmente evidente nel Sud e che in questa fase vengono segnalati alcuni casi emblematici nell'area lucana nei settori della grande distribuzione e dei servizi, che riguardano in particolare il Gruppo Unieuro e la Renco, che lavora per l'ENI;

nel Mezzogiorno all'utilizzo irregolare dei contratti a termine, che vengono attivati e poi sospesi e quindi ripresi al di fuori delle norme di legge e di contratto, si aggiunge la pratica del mancato pagamento delle ore effettivamente prestate e in molti casi anche della mancata retribuzione degli importi delle buste paga,

rilevato che:

in questi giorni vengono segnalate irregolarità che riguardano il Gruppo Unieuro, che ha magazzini a Potenza, Matera, Lecce, Nardò, Brindisi, Maglie, Napoli e Bari, per quanto concerne l'uso abnorme di contratti a termine gestiti al di fuori di norme di legge e di contratto;

l'ispettorato del lavoro si è interessato delle vicende a partire dal magazzino di Potenza in data 5 gennaio 2005;

anche per quanto concerne l'impresa Renco, che opera nell'area petrolifera di Viggiano a seguito di commesse ENI, si sono registrate irregolarità per quanto riguarda la gestione dei contratti a termine che, in alcuni casi, durano da quattro anni con interruzioni fittizie;

in riferimento al decreto legislativo n. 125 del 23 aprile 2004, che disciplina i compiti e le attività degli organismi preposti alla vigilanza nel settore del mercato del lavoro anche attraverso l'attività delle commissioni provinciali e regionali di coordinamento,

si chiede di conoscere:

se e quali indicazioni siano state dettate dalla Direzione generale delle attività ispettive del Ministero a quelle regionali e provinciali, in generale del Mezzogiorno e in particolare della Basilicata, allo scopo di affrontare il fenomeno sopra segnalato e anche quello relativo all'uso abnorme e irregolare dei contratti a termine, dell'evasione contributiva e fiscale e della mancata erogazione alle lavoratrici ed ai lavoratori del salario indicato nelle buste paga;

se e quali interventi e attività siano stati svolti nel 2004 nel nostro Paese, nel Settentrione, nel Mezzogiorno e in Basilicata, a partire dalla provincia di Potenza, per affrontare le questioni sopra indicate e se e quali interventi e misure siano state adottate nei confronti delle imprese coinvolte nelle pratiche sopra descritte;

se e quali risultanze abbia sortito l'attività ispettiva svoltasi recentemente presso il magazzino Unieuro di Potenza, quale sia la situazione contrattuale rilevata ed i provvedimenti adottati, anche in relazione alle continue pressioni esercitate verso il personale precario che si concretizzano anche con continue selezioni di candidati per sostituire il personale medesimo, anche mediante l'affissione del seguente volantino: «Sai lavorare in squadra? Ti piace sorridere? Vuoi vivere una esperienza senza precedenti? Cerchiamo gente in gamba. Si richiede sorriso, senso dell'acco-

glienza e del servizio e spirito di gruppo. Contattateci inviando il proprio *curriculum* sul nostro sito. Benvenuti nell'era dell'ottimismo»;

se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare nei confronti della Renco per i noti comportamenti relativi alla gestione dei contratti a termine.

(4-07980)

(25 gennaio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si riferisce l'esito degli accertamenti esperiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Potenza congiuntamente all'INPS, e terminati in data 23 agosto 2005.

La ditta Uniero per il punto vendita di Potenza, la cui operatività è risultata essere stata avviata in data 1° gennaio 2003, per subentro alla ditta Sabato s.r.l. a seguito di acquisto di ramo azienda, decorsi i dodici mesi ha effettivamente fatto ricorso ad un uso eccessivo di contratti a tempo determinato, così violando sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sia le norme contrattuali disciplinanti la possibilità del ricorso alla stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio, approvato il 2 luglio 2004 e valido per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2006.

Sono stati accertati tre casi di interruzioni fittizie tra due diversi rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo restando che nella fattispecie la società è ricorsa ad un utilizzo di prestazioni di manodopera, comunque nei limiti stabiliti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 368/01.

Tutti i dipendenti, in forza e cessati, hanno dichiarato che gli emolumenti percepiti sono stati esattamente quelli registrati sui prospetti paga e che le competenze sono state regolarmente pagate il giorno 5 di ogni mese con accredito su conto corrente bancario, tranne che per un dipendente, la cui retribuzione è sempre stata corrispozsta a mezzo assegno bancario.

Dall'esame del libro paga è stato, peraltro, accertato che risultano essere state registrate e retribuite tanto le ore di lavoro ordinario che di lavoro straordinario.

In merito al reclutamento del personale, non è stata rilevata presenza di alcun volantino, né questo è stato confermato dalle persone escusse, mentre è stato riferito che per l'eventuale assunzione, le persone interessate hanno provveduto ad inoltrare istanza e *curriculum* al sito www.unieuro.com, per poi venir ammesse a colloqui preselettivi.

Si fa presente, poi, che a conclusione degli accertamenti esperiti sono stati adottati i seguenti provvedimenti: notificazione di illecito amministrativo ai sensi degli artt. 14 e 35, comma 7, legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 17 decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; notifica di diffida accertativa *ex* art. 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, per crediti patrimoniali in favore di sei dipendenti; notifica di diffida *ex* art. 13 del decreto-legislativo 23 aprile 2004, n. 124, per aver violato la disposi-

zione normativa prevista dagli artt. 20 e 25 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124; notifica verbale di accertamento per la regolarizzazione nei confronti dell'INPS, inerente il periodo agosto 2003-aprile 2005, per le inadempienze accertate in ordine alle omesse contribuzioni per un importo complessivo di euro 6.291,00 di cui euro 4.444,00 a titolo di contributi ed euro 1.847,00 a titolo di somme aggiuntive.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(5 dicembre 2005)

SOLIANI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2005-2006, durante la conferenza stampa del 6 settembre 2005, il ministro Moratti ha illustrato, fra i supposti risultati positivi raggiunti nell'anno scolastico 2004-2005, i dati relativi all'accoglienza ed all'integrazione scolastica degli studenti immigrati. Già in precedenti occasioni, il Ministro aveva infatti elencato fra gli obiettivi primari che la scuola deve perseguire la piena integrazione degli studenti stranieri;

tale obiettivo di piena integrazione deve ritenersi nei fatti già mancato, come dimostrano i cospicui tagli di organico e di risorse che hanno determinato il ridimensionamento, su tutto il territorio nazionale, dei progetti di integrazione e la generale riduzione della disponibilità di mediatori culturali e facilitatori linguistici per gli studenti immigrati;

a fronte di ciò, da notizie giornalistiche divulgate dal TG3 (nel corso dell'edizione delle 19 di sabato 3 settembre 2005, curato dalla giornalista Luciana Anzalone) si apprende che in alcune scuole pubbliche del nostro Paese, segnatamente del Veneto, all'atto dell'iscrizione viene fatta richiesta ai minori stranieri del permesso di soggiorno;

tali circostanze – se confermate – segnalerebbero una gravissima lesione di un diritto che trova diretta tutela nel nostro ordinamento costituzionale. Nel nostro Paese, infatti, il diritto all'istruzione scolastica è sancito dall'art. 34 della Costituzione che stabilisce che «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore (...) è obbligatoria e gratuita». Inoltre, la tutela del diritto di accesso a scuola dei minori stranieri presenti sul territorio, a prescindere dalla regolarità della posizione dei genitori, trova un'esplicita tutela normativa nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che all'art. 45, comma 1, stabilisce: «I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno (...)» e «I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva», fermo restando che l'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli di studio;

il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri è inoltre salvaguardato da Convenzioni di diritto internazionale. In particolare, la Convenzione ONU del 20 novembre 1989, sui diritti dell'infanzia (ratificata dallo Stato italiano con legge 27 maggio 1991, n.176) all'art. 28 impegna gli Stati a riconoscere «il diritto del fanciullo all'educazione» e a rendere a tal fine «l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in tal caso, se sia in condizione di darne giustificazione alla luce del quadro costituzionale e normativo che, nel nostro ordinamento, tutela espressamente il diritto allo studio dei minori stranieri;

in generale, se il Ministro non ritenga che la scolarizzazione degli immigrati, soprattutto nella fascia dell'obbligo, sia un essenziale punto di partenza per garantire agli immigrati le giuste condizioni di tutela giuridica e di dignità personale;

in particolare, se il Ministro non ritenga che il fenomeno dell'immigrazione abbia assunto, negli ultimi anni, dimensioni e connotazioni qualitative tali da imporre alle amministrazioni scolastiche una più attenta e specifica considerazione del valore primario dell'integrazione sociale e culturale dei minori stranieri; concretamente, se non reputi necessaria la specifica predisposizione di congrue risorse da destinare al rifinanziamento dei progetti di integrazione degli studenti immigrati, ed all'adeguamento degli organici dei facilitatori e dei mediatori culturali;

in definitiva, se alla luce dei fatti denunciati non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle sue competenze, al fine di garantire la corretta interpretazione della normativa italiana e di salvaguardare il diritto all'istruzione dei minori stranieri, come affermato dall'articolo 34 della Costituzione italiana e dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

(4-09327)

(15 settembre 2005)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'integrazione scolastica degli alunni immigrati nelle scuole italiane ed in particolare nelle scuole del Veneto.

Innanzi tutto, si conferma che uno degli obiettivi prioritari della politica scolastica è quello dell'integrazione degli alunni stranieri nella scuola pubblica. La scuola pubblica, infatti, costituisce il luogo privilegiato di incontro e di dialogo tra le diverse culture, sia per gli alunni che per le loro famiglie, nel quale si costruisce tutti insieme quotidianamente la cultura del rispetto reciproco che è alla base della convivenza civile.

In tale direzione vanno le apposite direttive ministeriali e la consequenziale attività degli uffici scolastici centrali e periferici, nonché delle istituzioni scolastiche, che hanno accolto un numero sempre più crescente di alunni immigrati. Basti pensare che nell'ultimo triennio l'incremento

degli alunni con cittadinanza non italiana inseriti nel nostro sistema scolastico è stato mediamente di circa 50.000 unità all'anno; in particolare, nell'anno scolastico 2004-2005, hanno frequentato le scuole italiane 361.576 alunni stranieri, di cui il 90,6% nelle scuole statali e il 9,4% nelle scuole non statali. Per il 2005-2006, è in corso la relativa rilevazione.

Questi dati consentono di per sé soli di respingere l'affermazione secondo cui l'obiettivo di piena integrazione «deve ritenersi nei fatti già mancato, come dimostrano i cospicui tagli di organico e di risorse ... ».

A tale riguardo, giova ricordare ancora una volta che già nella precedente legislatura il Governo dell'epoca era consapevole del sovradimensionamento degli organici del personale della scuola per effetto della denatalità che, avendo determinato una riduzione degli alunni iscritti alle scuole pari a circa 30.000 unità l'anno, ha fatto registrare un progressivo ridimensionamento degli organici dal 1985 in poi. Tant'è che la legge finanziaria del 1998 aveva previsto la riduzione del 3% della consistenza di dette dotazioni, rispetto a quella del 1997, da realizzare nell'anno 1999 e, successivamente, la legge finanziaria 2000 aveva previsto la riduzione di un ulteriore 1 % rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1999.

Va altresì ricordato che il risparmio derivante da tali riduzioni doveva essere destinato alla valorizzazione del personale della scuola; ed in effetti così è stato, ma le previste riduzioni d'organico non furono realizzate. Ne è derivato un rilevante onere non previsto né coperto dalle suddette leggi finanziarie.

Gli interventi sugli organici attuati in questa legislatura hanno consentito di eliminare sprechi ed inefficienze garantendo la qualità del servizio scolastico che, anzi, è stato ampliato; inoltre, i risparmi realizzati sono stati destinati alla valorizzazione del personale scolastico.

Per quel che riguarda in particolare le dotazioni organiche dell'anno scolastico 2005-2006, va premesso che in base all'art. 1, comma 127, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente non può superare quella complessivamente determinata per il precedente anno scolastico. Il Ministero ha quindi proceduto alla ripartizione del previsto contingente di posti tra le diverse realtà regionali facendo riferimento ad una serie di dati ed elementi quali la consistenza della popolazione scolastica, i tassi di ripetenza e di abbandono, la configurazione geo-morfologica dei territori interessati, le condizioni socio-economiche e di disagio dei diversi contesti.

Nella fase di previsione dell'entità della popolazione scolastica frequentante – dato fondamentale per la determinazione delle dotazioni organiche da assegnare alle varie regioni – particolare attenzione è stata riservata alla individuazione ed alla quantificazione degli alunni stranieri; infatti, la presenza di tali alunni – che, come è noto, è preminente nelle realtà dell'Italia settentrionale – richiede una specifica cura nella costituzione delle classi, al fine di evitare che le stesse risultino pletoriche e tali da non consentire un'offerta formativa personalizzata.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla suddetta legge finanziaria, con il decreto interministeriale di definizione degli organici di diritto del personale docente per l'anno scolastico 2005/2006 sono stati autorizzati significativi incrementi di posti in quelle regioni dove è stato registrato un tasso di immigrazione più elevato.

Inoltre, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, anche allo scopo di agevolare gli alunni stranieri, sono autorizzati appositi progetti, con i quali si realizzano percorsi didattici mirati al recupero di carenze, specialmente di natura linguistica, riferiti agli alunni provenienti da Paesi e culture diverse.

Per quanto concerne la specifica predisposizione di risorse finanziarie, va detto che le fonti di finanziamento relative all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri sono diverse.

In particolare, vanno ricordati i finanziamenti previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, destinati all'arricchimento dell'offerta formativa, che permettono alle singole scuole di supportare, con specifici interventi, autonomamente predisposti, il progetto formativo definito dai docenti dei singoli istituti nell'ambito della loro autonomia. A questo proposito, specifiche previsioni sono contenute nella Direttiva n. 56 del 10 giugno 2005, concernente l'individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge n. 440/1997.

Vanno anche ricordati i fondi previsti nel CCNL del comparto «Scuola», finalizzati ad incentivare la realizzazione di progetti riguardanti le aree a rischio e quelle a forte processo immigratorio, che ammontano a circa 53.000.000 di euro e costituiscono oggetto di una apposita negoziazione con le Organizzazioni Sindacali.

Ulteriori stanziamenti sono stati disposti per la formazione dei docenti che insegnano in classi plurilingue.

E ancora, sono pure previsti nell'ambito del progetto «E-inclusion», chè si inserisce nel quadro degli interventi promossi dal Ministero per favorire l'integrazione scolastica degli alunni svantaggiati, compresi gli stranieri, mediante l'uso delle nuove tecnologie. Questo progetto mira, in particolare, al potenziamento degli strumenti informatici da assegnare agli alunni stranieri e a tal fine, con circolare prot. n. 5428 del 20 settembre 2005, il Ministero ha diramato apposito bando per la presentazione di progetti da finanziare con le risorse all'uopo destinate; potranno accedere ai finanziamenti di cui trattasi le scuole primarie e secondarie di l° grado delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come da delibera del CIPE del 9 maggio 2003, concernente «Interventi per lo sviluppo di servizi avanzati nelle scuole delle Regioni del Sud».

Per quel che riguarda specificamente le scuole del Veneto, si fa presente che il competente Ufficio Scolastico Regionale si è da tempo dotato di un sistema di monitoraggio costante degli aspetti qualitativi e quantita-

tivi del fenomeno dell'integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana.

Da queste rilevazioni è risultato che il numero di tali alunni, regolarmente iscritti e frequentanti le scuole venete, è passato da 33.620 unità all'inizio dell'anno scolastico 2004/05 a circa 39.000 unità nel marzo 2005 e, infine, a 40.673 unità a fine luglio 2005.

Quindi dal 1° settembre 2004 al 31 luglio 2005, cioè in corso d'anno scolastico, sono stati accolti e inseriti regolarmente nelle scuole della stessa regione (prevalentemente nel primo ciclo) 7.053 nuovi allievi di diversa cittadinanza, con un incremento percentuale sulla intera popolazione scolastica dell'1,4% (dal 6,3% del settembre 2004 al 7,7% del luglio 2005) e con un incremento percentuale sul numero degli stranieri del 21%.

Inoltre, i dati relativi all'inizio dell'anno scolastico 2005/06 rivelano che la percentuale di alunni stranieri frequentanti le scuole venete supera, ormai, l'8% della popolazione scolastica.

I numeri forniti valgano di per sé a dimostrare che la realtà dell'integrazione scolastica non è semplicemente affermata ma è anche ampiamente praticata dalle istituzioni scolastiche, in specie in quelle del Veneto.

Questo sforzo viene supportato dall'Ufficio scolastico regionale con l'attività di formazione dei docenti (specialmente per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua), ma soprattutto con il finanziamento dei progetti scolastici di integrazione.

Proprio a settembre 2005 sono stati finanziati dalla Direzione scolastica generale più di 300 progetti, elaborati dalle istituzioni scolastiche (anche in rete), per un importo complessivo di 2.460.000,00 euro, erogati sui fondi destinati alle aree a rischio e a forte processo immigratorio.

Da parte loro, anche gli Enti Locali stanno sviluppando una sempre maggiore attenzione alle iniziative di accoglienza scolastica, mettendo spesso a disposizione delle istituzioni scolastiche le figure dei mediatori linguistici e culturali.

Si riferisce, infine, riguardo alle notizie divulgate dal TG3 e riportate nell'interrogazione – secondo le quali in alcune scuole, segnatamente del Veneto, all'atto dell'iscrizione sarebbe stata fatta richiesta ai minori stranieri del permesso di soggiorno.

A tale proposito, va premesso che, in base alla vigente normativa, tutti i minori, compresi gli stranieri, presenti nel nostro territorio sono soggetti all'obbligo scolastico. A tutti si applicano le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica, come ribadito nel decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Inoltre, gli allievi stranieri possono iscriversi in qualsiasi periodo dell'anno alle scuole italiane, anche se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta e tal caso con riserva.

Ciò posto, in merito alle notizie divulgate dal TG3, il Direttore scolastico regionale per il Veneto ha precisato che i casi segnalati non risultano accertati; infatti le verifiche condotte in alcune scuole padovane e ve-

ronesi (alle quali sembrerebbe che abbiano fatto riferimento le notizie giornalistiche) non hanno rivelato violazioni delle norme in materia di iscrizione degli alunni stranieri.

Inoltre, non sono pervenuti all'Ufficio Scolastico Regionale e ai Centri Servizi provinciali esposti e segnalazioni, da parte di famiglie o associazioni, che avrebbero consentito accertamenti più mirati. Non sono neppure pervenuti quesiti o richieste di chiarimento dalle istituzioni scolastiche circa l'interpretazione della normativa di riferimento, tali da far supporre una qualche incertezza applicativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(5 dicembre 2005)

€ 1,92